

TORNATA DEL 21 AGOSTO 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedo — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per la costruzione obbligatoria delle strade comunali — Schiarimento chiesto dal Senatore Plezza sul primo paragrafo dell'articolo 4, fornito dal Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione dell'articolo 4 — Schiarimento sul secondo paragrafo dell'articolo 5, chiesto dal Senatore Cacace, fornito dal Senatore Caccia — Dichiarazioni del Senatore Lauzi — Osservazioni del Senatore Farina sul sistema delle comandate — Approvazione degli articoli 5, 6 e 7 — Istanza del Senatore Di Castagnetto circa l'applicazione dell'articolo 8 — Dichiarazione del Relatore — Approvazione degli articoli 8, 9 e 10 — Emendamento all'articolo 11 del Senatore Di Cossilla, combattuto dal Relatore e dal Senatore D'Afflitto — Reiezione dell'emendamento e approvazione degli articoli dall'11 al 23 — Istanza e dichiarazioni del Senatore Torelli circa l'applicazione della legge, cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Nota della Presidenza della Camera dei Deputati — Approvazione per articoli: 1. del progetto di legge per provvedimenti relativi al corso forzoso dei biglietti di Banca; 2. Modificazione alla dotazione immobiliare della Corona — Discussione del progetto di legge per l'affrancazione delle enfiteusi nel Veneto e nel Mantovano — Raccomandazione del Senatore Martinengo — Approvazione del progetto non che di quello della Convenzione per la guarentigia del prestito da contrarsi dalla Commissione del Danubio nei lavori alla foce e nel canale di Sulina — Discussione del progetto di legge per una nuova Convenzione colla Società delle ferrovie Culabro-Sicule — Relazione delle petizioni relative all'argomento — Dichiarazione del Presidente del Consiglio in risposta alle osservazioni dell'Ufficio Centrale — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Istanza del Senatore Manzoni T., cui risponde il Presidente del Consiglio — Squittinio segreto sui progetti di legge dianzi discussi — Discussione del progetto di legge per la convalidazione di Reali Decreti con cui furono approvate maggiori spese sui bilanci dal 1860 al 1867 — Proposta sospensiva del Senatore Farina — Dichiarazione del Relatore — Osservazione del Senatore Lambruschini — Approvazione della proposta Farina — Discussione del progetto di legge per la Convenzione sulla Regia cointeressata per l'esercizio della privativa dei tabacchi — Discorso del Senatore Marliani contro il progetto e risposta del Ministro delle Finanze.*

La seduta è aperta alle ore 4 pom.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze ed il Presidente del Consiglio, e più tardi intervengono pure i Ministri della Marina, di Grazia e Giustizia, dell'Interno e quello dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Il Senatore Bonelli domanda un congedo che gli è dal Senato accordato.

Il Consiglio Municipale di Reggio (Emilia) fa omaggio al Senato di due esemplari dei suoi *Atti amministrativi per gli anni 1864, 1865.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE OBBLIGATORIA DELLE STRADE COMUNALI.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge sulla costruzione obbligatoria delle strade comunali.

Ieri si è votato l'articolo 3.

Prego i Signori Membri dell'Ufficio Centrale a volersi recare al loro banco.

Senatore Conforti. Pregherei il signor Presidente a dar ordine che fosse chiamato il Relatore della legge che non vedo presente.

Presidente. Essendo al banco dell'Ufficio Centrale il Senatore Caccia che ne fa parte, ne farà le veci: si potrà intanto continuare la discussione, e darò lettura dell'articolo 4.

« La tassa speciale di cui al paragrafo *B* dell'art. 2. sarà eguale alla sovrimposta che venne deliberata in virtù del paragrafo *A* dello stesso articolo.

« Potrà la tassa essere aumentata oltre al limite predetto, quando vi acconsenta la maggioranza dei contribuenti alla medesima, e questa maggioranza rappresenti oltre ai due terzi dell'imposta erariale totale, su cui gravita la tassa speciale.

« La tassa speciale dura un ventennio, e si può riscattare mediante pagamento in una volta del decuplo del suo ammontare nell'anno in cui si stabilisce. »

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza. Ho domandata la parola per invitare il Ministero a fissar bene chiaramente il senso del primo paragrafo di quest' articolo, perchè a me pare possa essere interpretato in vari modi.

Esso è concepito in questi termini:

La tassa speciale di cui al paragrafo B dell'articolo 2. sarà uguale alla sovrimposta che venne deliberata in virtù del paragrafo A dello stesso articolo.

Quest' alinea può essere interpretato nel senso che la sovrimposta del paragrafo B debba, nella sua totalità, produrre tanto quanto produce la sovrimposta del paragrafo A in tutto il territorio, ed in questo caso sarebbe una enorme ingiustizia, perchè gli utenti, che possono essere anche uno solo, di queste strade, potrebbero essere obbligati a pagare quanto tutto il territorio paga di sovrimposta e d' imposta erariale.

Il secondo modo in cui può essere interpretato, sarebbe questo: che l'utente principale così considerato, debba pagare per imposta, secondo quest' articolo, quanto paga per tutti i suoi fondi in virtù dell' alinea A.

Anche questa sarebbe una interpretazione ingiusta, perchè per un fondo solo pagherebbe per questa imposta quanto paga per tutti gli altri.

Il terzo modo, che a me sembra il solo giusto, e che credo sia stato nell'intenzione di chi ha fatto questa legge, sarebbe che il contribuente principale paghi per questo titolo, quanto egli paga per quel fondo per cui è soggetto a questo titolo di pagamento, quanto egli paga sotto il paragrafo A. dell'aumento di tassa portata dallo stesso paragrafo.

Ma affinchè non succedano diverse interpretazioni, e non ne succedano delle gravose, le quali poi non si possono correggere se non con molto disturbo e dispendio, pregherei il Ministero a dichiarare il vero senso di questo alinea dell' articolo 4.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Quantunque io riconosca pienamente coll'onorevole Senatore Plezza che veramente la dicitura dell' articolo 4. lascia a prima vista qualche incertezza nel senso appunto da lui accennato, pur nondimeno a me pare che l' interpretazione che egli teme possa esser data a questo articolo, sarebbe così all' infuori di ogni principio di giustizia e d' equità, che veramente non credo che alcuno possa attribuirle alle parole dell' articolo stesso.

L'intenzione del Ministero nell' accettare quest' articolo si è, che la sovrimposta debba essere uguale a quella tassa che il proprietario paga a norma del paragrafo A dell' articolo 2. pel fondo che si trova nelle condizioni determinate, cioè entro i due chilometri della percorrenza della strada.

Mi pare che con questa dichiarazione possa essere tolto ogni dubbio intorno alla interpretazione dell' articolo.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l' articolo 4.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Prestazioni in natura.

« Art. 5. Ogni capo di famiglia, abitante o possidente nel Comune, che per le sue condizioni infelici non ne sia dichiarato esente dal Consiglio Comunale, può essere obbligato a fornire annualmente sino a 4 giornate di lavoro:

« a) Per la sua persona e per ogni individuo maschile atto al lavoro dai 18 ai 60 anni che faccia parte o sia al servizio della sua famiglia, o delle sue proprietà in quanto abitino nel Comune.

« b) Per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro col rispettivo veicolo, che sia al servizio della sua famiglia o delle sue proprietà nel Comune.

Senatore Cacace. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cacace. Ho udito leggere dal signor Presidente in quest' articolo 5 una modificazione la quale sarebbe nel senso mio e l' accetterei; nel progetto veggio scritto al primo capoverso « per la sua persona non per ogni individuo ecc., mentre invece parmi che signor Presidente abbia letto « per la sua persona o per ecc.

Presidente. No, no, ho letto e . . .

Senatore Cacace. La cosa è di qualche importanza, perocchè se per avventura dovesse esser questo servizio obbligatorio e per la persona sua e per ogni individuo, vale a dire pel capo di famiglia e per i membri di essa, sarebbe troppo grave a parer mio la cosa, mentre che se invece della congiuntiva e vi fosse la disgiuntiva o, io accetterei questa disposizione.

Prego quindi il signor Presidente a dirmi se ha letto e od o.

Presidente. Il testo di legge dice e ed io ho inteso di leggere e.

Senatore Caccia. Faccio presente che se, a vece della congiuntiva e, vi fosse la disgiuntiva o, ne sorgerebbe la conseguenza assurda che potrebbe essere escluso dall' obbligo del servizio il capo di famiglia ed andarvi invece i figli ed i famigliari i quali sarebbero sottoposti al pagamento della tassa.

Ora, siccome non vi è ragione perchè la legge debba salvare i capi di famiglia e colpire invece i famuli e tutti gli altri della famiglia in linea secondaria, l' o sarebbe un controsenso; e solo si è usato il genere maschile per significare che le donne devono essere esenti da questo peso.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io mi tengo obbligato a dire poche parole intorno a questa legge ed in ispecie su questo articolo, onde i miei colleghi che erano meco nell' Ufficio quarto, non credessero che io avessi assolutamente

cambiato d'opinione, e tenessi ora per buono quello che allora mi pareva non buono.

Però la mia opinione non era già quella di respingere il principio della legge sull'obbligatorietà imposta per la costruzione delle strade essenzialmente necessarie ai Comuni; su ciò non trovo difficoltà di principio, perchè come s'impone l'obbligo della cura sanitaria, nonchè quello dell'istruzione elementare, non troverei il perchè non si possa imporre per un elemento di tanta necessità alla prosperità civile, quale è quello dei mezzi di comunicazione.

Il mio pensiero era dunque solamente quello che si correggesse, o meglio si levasse dalla legge tutto ciò che a me sembrava enorme o meno giusto, e che quindi la legge così ricorretta, se non subito, fra pochi mesi, potesse esser attuata e raggiungere quello scopo utilissimo ed urgentissimo del quale parlarono i signori Ministri ed i membri dell'Ufficio Centrale.

Io non accennerò che alle principali cose che mi urtarono. Una è quella che è già votata dal Senato, del concorso, cioè, degli utenti, perchè mi sembrava, non giusto che le spese di un Comune non fossero con uguaglianza divise fra i suoi membri; mi sembrava dico, ingiusto che si rovesciasse tutto il sistema delle imposte, mentre alle spese dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ciascuno dee contribuire in proporzione dei suoi averi e non in proporzione degli speciali vantaggi che ne può eventualmente ritrarre. Mi è sembrato d'altronde che fosse poco sicuro il criterio che deduceva la principale utenza di una strada dalla sola circostanza di essere più o meno distante da essa.

Presidente. Faccio presente che questo articolo è votato.

Senatore Lauzi. Mi perdoni, debbo seguire il filo delle idee.

Eguale altra cosa che avrei desiderato di vedere cambiare nella legge, e mi perdoni l'onorevole Presidente del Consiglio, di cui rispetto moltissimo l'autorità e le opinioni, e che ha parlato in contrario, è quella dell'introduzione delle comandate su cui verte il presente articolo del progetto di legge. Io non posso che confermare la cosa che ebbe a dire in proposito il Senatore Cossilla: io ho veduto appunto nelle provincie Sarde, nelle provincie di pianura, attivato questo sistema, e l'ho veduto produrre non solamente niuno effetto buono, ma produrre invece un getto inutile di fatiche e di spese.

E soltanto si ebbero veramente le strade buone quando s'introdusse quel sistema che aveva fatto così buone prove nella vicina Lombardia: il sistema di costruire le strade appaltandole a denaro e di mantenerle in seguito egualmente con appalto a denaro.

Mi permetto di anticipare su questo argomento, perchè così non avrò più nulla a dire al Senato, che altra cosa che mi parve non buona e che non è per anco in discussione, è quella dell'espropriazione forzata e dei pagamenti non anticipati del prezzo.

Presidente. Di questo potrebbe riservarsi a parlare quando giungeremo a quell'articolo.

Senatore Lauzi. Non faccio che accennare queste cose al Senato.

Ora mi si dirà: perchè non vi siete alzato campione delle vostre idee, perchè non avete prima parlato, perchè parlate dopo? Spiego quindi le ragioni del mio voto. Dal momento che in fatto mi si prova che questa legge fatta generalmente per tutto il Regno d'Italia non sarà realmente applicata che ad alcune provincie che sono veramente in difetto di quei provvedimenti a cui la legge intende; dal momento che persone competentissime, oltre l'assicurazione dei Ministri ai quali presto intera fiducia, persone competentissime anche appartenenti a questo Corpo, hanno assicurato che là dove la legge deve avere, direi quasi, il suo esclusivo effetto, la sua esclusiva efficacia, la legge quale è viene accettata volentieri ed aspettata con grandissimo desiderio, sarebbe cattivo gusto il mio di voler parlare in senso opposto. Per tali motivi, se ho fatto qualche osservazione su questo punto e fra gli altri su quello su cui verte l'articolo attualmente in discussione, mi asterrò dal combattere la legge, appunto ossequendo al gran desiderio, ed alle assicurazioni che i Ministri, e Deputati, e Senatori hanno dato, della grande efficacia che dalla medesima si aspetta in quei paesi e della grande utilità che sarà per apportarvi.

Presidente. La parola è al signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Io fino da ieri chiesi la parola, quando udii vivamente censurare il sistema delle comandate.

Il sistema delle comandate non vuole essere giudicato astrattamente, e soprattutto non vuol essere considerato come una assoluta imposta, dirò così, di opera, ma vuol essere giudicato complessivamente, e quindi devesi tener conto delle disposizioni che si leggono nell'art. 7 di questa stessa legge. Ivi è detto che gl'inscritti nel ruolo delle prestazioni di opera, che non prestano direttamente, o per mezzo di altri, l'opera prescritta nel tempo stabilito, saranno tassati giusta una tariffa determinata dal Consiglio Comunale, e la tassa sarà riscossa come le altre tasse dirette.

Posta la questione in questi termini, che cioè l'imposta dell'opera non è che una sostituzione facoltativa per parte del contribuente, dell'opera al danaro, io non vedo assolutamente come si voglia dar colpa a questo metodo di cattiva riuscita in pratica.

Egli è evidente che nelle campagne, nell'esercizio dell'industria agraria, vi sono dei momenti nei quali l'opera sia degli animali, sia degli uomini, è meno ricercata, è meno utile per la coltivazione dei terreni. Ora, se durante questo periodo di riposo, dirò così, nelle opere agrarie, il proprietario, il conduttore di terreno è facoltizzato a fare quelle opere, che non potendo fare da sè, sarebbe obbligato a prestare in denaro, io non vedo come questo principio possa nella sua essenza essere intaccato, mentre è nè più

ne meno una facilitazione che si accorda al contribuente di pagare piuttosto con l'opera propria che col denaro.

Ma, si dice, questo sistema ha fatto cattiva prova. Qui bisogna distinguere: o voi mi dite che ha fatto cattiva prova il principio, e lo nego assolutamente, perchè il principio è troppo ragionevole, è troppo consentaneo a tutti i canoni teorici relativi alle imposte, perchè possa aver fatto cattiva prova.

O voi mi dite che nel fatto riuscì male e rispondo: sapete perchè? Perchè è stato applicato male; ed allora diventa una questione di applicazione: e ridotta la questione a questi termini, si viene a stabilire la necessità di un buon regolamento, per far sì che l'opera che si presta, si presti veramente e non sia una finzione la prestazione medesima.

È un fatto che specialmente sul principio che venne adottato nelle antiche Provincie il sistema così detto delle comandate, esse fecero cattiva prova. Ma qui ripeto, sapete perchè fecero cattiva prova? Perchè quasi nessun Comune aveva stabilito un buon ispettore, il quale verificasse sul luogo se le opere erano fatte, e sopra tutto se erano fatte a dovere.

Tutti sanno che specialmente nella materia stradale i due elementi principali consistono: primo, nella prestazione dell'opera; secondo, nella materia che si trasporta. Nei primi tempi che venne introdotto quel sistema, non vi era in nessun luogo un ispettore che verificasse se la ghiaia era buona, se era vagliata, se era spogliata delle materie eterogenee che si mescolano con la stessa: caricavansi bene o male i carri: si portava sulla strada, ed ivi si rovesciava: nessuno spargeva e ripartiva questa ghiaia sul suolo stradale, e quindi le strade erano sempre in pessimo stato. Lo stesso dicasi della prestazione dell'opera manuale della giornata dell'individuo che si recava ad eseguirla. Egli vi andava tardi, se ne partiva per tempo, lavorava e non lavorava, e questo bastava.

L'abuso però suggerì la necessità di mettere una regola a quest'infrazione della lettera e dello spirito della legge.

I Comuni ben regolati che cosa fecero? Crearono degli Ispettori i quali verificassero:

1. La qualità della materia che veniva trasportata;
2. Il quantitativo della materia che veniva trasportata;
3. Le opere che si dovevano eseguire.

E dopo che queste precauzioni vennero usate, ho l'onore di dire a quelli che ripetono che il sistema delle comandate ha fatto cattiva prova, che l'ha fatta invece buonissima; ed io che faccio parte dell'Amministrazione di parecchi Comuni, nei quali si sono regolarizzate parecchie strade con questo sistema, dirò corretto nell'esecuzione (non nel principio, perchè nel principio era giusto anche dapprima) ma dopo che questo principio venne applicato, in questo modo esso diede ottimi risultati. Per conseguenza, dico che san-

cendo noi questo principio nella legge attuale, e tenendo conto degli inconvenienti che l'esperienza ha mostrato verificarsi in passato, per provvedere nel regolamento che si farà in avvenire a che questi non si ripetano, si avrà dal sistema delle comandate tutto quel vantaggio che la legge se ne ripromette.

Io credo quindi che il Senato debba votare il principio; salvo poi all'avvedutezza del Ministro il fare quei regolamenti che sieno opportuni, perchè nella sua applicazione si evitino gli inconvenienti che si sono verificati in passato, e che paralizzavano l'utilità della disposizione legislativa, la quale in sé per i motivi che ho adottati, è ottima e utilissima.

Io spero quindi che il Senato vorrà accettare il progetto di legge anche in questa parte, come venne dal Ministero proposto.

Presidente. Se nessuno fa ulteriori osservazioni metto ai voti l'articolo 5. tal quale l'ho letto, bene inteso che c'è l'e e non l'o.

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

« Art. 6. Il modo delle prestazioni di opere è pubblicato ogni anno per due settimane all'Albo pretorio del Comune. Esso diventa esecutivo per coloro che in questo frattempo non lo contestarono. La contestazione è decisa inappellabilmente dal Conciliatore. »

(Approvato.)

« Art. 7. Gli iscritti nel ruolo delle prestazioni di opera, che non prestano direttamente o per mezzo d'altri l'opera prescritta nel tempo stabilito, saranno tassati giusta una tariffa determinata dal Consiglio comunale, e la tassa sarà riscossa come le altre tasse dirette.

La prestazione d'opera può pure a volontà del contribuente essere convertita in opera determinata secondo le basi fissate dal Consiglio Comunale.

Essa può anche essere applicata alla manutenzione delle strade già costruite; ma in questo caso la spesa di manutenzione così risparmiata verrà applicata al fondo speciale per la costruzione e sistemazione, di cui all'art. 2. »

(Approvato.)

Diritti di Pedaggio.

« Art. 8. Il Consiglio Comunale può stabilire un pedaggio sopra la nuova strada che costruisce, giusta una tariffa approvata dalla Deputazione Provinciale.

Non sarà mai soggetto a pedaggio il veicolo conducente materiali per costruzione e manutenzione delle strade, ovvero concime per l'agricoltura, come neppure tutto ciò che spetta alle truppe in movimento.

Il diritto di pedaggio non può durare più di venti anni, e potrà essere alienato, consacrandone il provento al fondo speciale di cui all'art. 2. »

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Sicuramente io non cre-

derei che per quest'articolo la legge dovesse rimanere in sospeso ed essere rimandata all'altro ramo del Parlamento; tuttavia non posso trattenermi dall'osservare esservi nulla di più inconveniente per un Corpo deliberativo com'è il Senato, di andare contro quei principii che in generale si sono sempre prediletti, di essere insomma conseguenti con noi stessi.

Noi viviamo sotto il regime della libertà, e perciò vogliamo favorire tutte le libertà; si sono tolti i pedaggi in favore del Governo, in favore delle Provincie e in favore dei Comuni il più che fu possibile, si levarono perfino in alcuni siti i diritti sui porti nautanti, e tuttociò per agevolare la circolazione, ed ora con una nuova legge noi consacriamo nuovamente il diritto di pedaggio?

Io considero questa disposizione come contraria ai nostri precedenti.

Pur troppo anche per i dazi comunali, veggio praticarsi la stessa cosa, che si inceppano cioè le comunicazioni con una rete di dazi comunali; e mentre la nostra frontiera è aggrandita e vediamo diminuire o cadere i diritti di dogana e facilitarli la circolazione fra il nostro e gli altri paesi, per favorire il commercio, il creare impedimenti per la circolazione interna, mi pare sia una cosa da molto lamentare.

Perciò mi limito a rivolgere una preghiera all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici affinché nei regolamenti si provveda in modo che questi pedaggi, se si stabiliscono, si stabiliscano in misura molto discreta e per quanto è possibile per un tempo breve, e si scelga qualunque altro mezzo, piuttosto che quello di inceppare le comunicazioni con aggravio dei cittadini.

Senatore Devincenzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Devincenzi, *Relatore*. Veramente l'Ufficio Centrale potrebbe opporre la questione d'ordine alle osservazioni dell'onorevole Senatore Di Castagnetto, perchè la facoltà di mettere pedaggi è già stata votata coll'articolo 2, ed attualmente non si tratta che del modo di regolare tali pedaggi; ma lasciando a parte questa considerazione e toccando del merito della proposta, io dirò che non so comprendere come l'onorevole Senatore Di Castagnetto voglia dire che i pedaggi sono contrarii a tutti i nostri precedenti, in quanto che, se le sue parole fossero vere, dovremmo quasi dire che per non metterci in opposizione coi nostri precedenti, noi dovremmo metterci in opposizione colle leggi esistenti: perchè sa bene l'onorevole Di Castagnetto che l'articolo 40 della nostra legge organica dei lavori pubblici stabilisce il diritto del pedaggio, e questa legge è del 1865, ed ognuno sa che è sempre in vigore. Quindi è che con questa disposizione dell'articolo 8, noi non ci mettiamo punto in opposizione coi precedenti nostri, e credo che la facoltà di pedaggio sia utile lasciarla ai Comuni, i quali se ne varranno se crederanno di valersene; ed i Comuni saranno sem-

pre i migliori giudici dei loro bisogni e dei loro interessi.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 8. Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Sussidii.

« Art. 9. Lo Stato accorderà un sussidio a quei Comuni i quali avranno costituito il fondo speciale, di cui all'articolo 2. della presente legge applicando il *maximum* dei mezzi (a, b, c) ivi indicati.

« Codesto sussidio sarà concesso nell'ordine seguente:

« 1. A quei Comuni che hanno una minore quantità di strade.

« 2. A quei Comuni la cui condizione economica sia la più grave.

« 3. A quei Comuni che costruiscano una strada affatto nuova.

« Fra le categorie dei Comuni specificate nei suddetti tre numeri, la preferenza sarà gradatamente accordata a quelli ne quali si verificano o tutte, o la maggior parte delle condizioni sopra enunciate.

« Non si danno sussidii per la manutenzione ordinaria delle strade, nè per la costruzione di quelle non contemplate nell'art. 1.

« Il riparto dei sussidii è fatto annualmente per decreto reale, sentiti i voti dei Consigli provinciali ed il parere del Consiglio di Stato.

« Il sussidio, di cui nel primo capoverso del presente articolo, non sarà inferiore ad annui tre milioni di lire, e non potrà mai eccedere il quarto della somma effettivamente spesa dal Comune nell'opera sussidiata. »

(Approvato.)

PARTE III.

Agevolezze per la costruzione delle strade.

« Art. 10. Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione e sistemazione delle strade comunali, di cui all'articolo 1. saranno registrati col diritto fisso di una lira. »

(Approvato.)

« Art. 11. L'approvazione per parte del Prefetto del progetto di costruzione o di sistemazione di una delle strade, di cui all'art. 1 della presente legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

« Il Comune non sarà tenuto a fare il deposito del valore del terreno da espropriarsi, e per un decennio avrà facoltà di tenerne il prezzo in mano corrispondendo l'interesse del 5 per cento. »

Senatore Cossilla. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cossilla. Ho l'onore di presentare al Senato un emendamento a questo articolo undecimo. Esso consisterebbe nel sopprimere il secondo alinea dell'articolo dicente così: « Il Comune non sarà tenuto a fare il de-

posito del valore del terreno da espropriarsi, e per un decennio avrà facoltà di tenere il prezzo in mano corrispondendo l'interesse del 5 0/0 ».

A questo alinea proporrei che si dovessero sostituire le parole seguenti:

« Per le espropriazioni si osserverà il disposto delle leggi vigenti ».

Non ho bisogno di estendermi a lungo per dimostrare l'opportunità dell'emendamento che ho l'onore di proporre. La disposizione della legge è contraria a tutti i principii di equità, ed a tutti i principii del diritto civile.

Scorrete tutte quante le legislazioni, voi troverete in tutte che nell'espropriazione è imposto l'obbligo a chi espropria di pagare il valore dei terreni espropriati anteriormente alla espropriazione; che anzi è stabilito il principio che allorquando non si può determinare il valore del terreno espropriato, debba eseguirsi il deposito prima di eseguire l'occupazione. I magistrati e giureconsulti che siedono in questo Consesso potranno fare testimonianza della verità dell'asserzione da me fatta a questo proposito.

So che per combattere il mio argomento non si ricorrerà sicuramente ad una discussione di principii da coloro che vorranno giustificare l'articolo della legge quale fu proposto, perchè credo che sarebbe difficile trovare argomenti per sostenerla.

Si ricorrerà invece alla questione politica, argomento di riserva, alla necessità di approvare prontamente la legge, perchè non torni all'altro ramo del Parlamento. Io non credo però che la questione politica possa prevalere al principio inconcusso di giustizia; ed è appoggiato alla giustizia che io propongo il mio emendamento, e lo raccomando alla giustizia stessa. Se desso sarà accettato, il merito sarà tutto della giustizia; se respinto, non sarà la prima volta che la politica avrà avuto la disgrazia di non aver saputo, o di non aver potuto andar d'accordo colla giustizia.

Senatore Devincenzi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Devincenzi, *Relatore*. Domanderei se l'emendamento sia appoggiato, perchè altrimenti non vorrei trattenerlo il Senato inutilmente.

Presidente. Rileggo l'emendamento proposto dal Senatore Di Cossilla.

Egli cancellerebbe il 2° alinea dell'articolo 11° e vi sostituirebbe invece le seguenti parole « per l'espropriazione si osserverà il disposto delle leggi vigenti. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato. Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiato).

La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Devincenzi, *Relatore*. L'onorevole Senatore Di Cossilla crede non potersi altrimenti difendere il 2° comma dell'articolo 11 del progetto di legge che entrando nel campo delle necessità politiche.

Siccome io non intendo per verun modo entrare in

questo campo, così sia sicuro l'onorevole Di Cossilla che presenterò al Senato altre considerazioni, al tutto indipendenti da quelle che alle questioni politiche dello Stato in generale o ad alcune Provincie in ispecialità si potessero riferire. Egli è ben naturale che la legge di espropriazione per ragione di pubblica utilità sia stata fatta per tutte le espropriazioni in generale, e non per le strade in ispecialità; e quello che avviene in tutte le altre legislazioni, avvenir deve nella legislazione d'Italia. Certo è che alcuni casi speciali di espropriazione debbono dipartirsi dalla legge generale di espropriazione.

Quindi è che noi vediamo in tutti i paesi, presso tutte le legislazioni, esservi, oltre alla legge generale di espropriazione per utilità pubblica, delle leggi speciali per alcune materie, ed in particolare per le strade.

Anzi troviamo che in Inghilterra, in cui non è alcuna legge generale d'espropriazione per utilità pubblica, vi è poi una legge speciale di espropriazione di utilità pubblica per ragione delle strade.

In Inghilterra, per espropriare il cittadino della sua proprietà, è necessario in generale una legge del Parlamento, ed ognuno, sa che per espropriare chicchessia per rettificare le strade o per farne delle nuove non si richiegga altro che di ricorrere ai magistrati.

In Inghilterra l'espropriazione per ragione di strade è qualche cosa che rassomiglia a quel disposto del nostro Codice civile, ove si ragiona della servitù dell'acquedotto, in quanto che furon considerate le strade, come diceva benissimo il nostro Romagnosi, non già come un'utilità pubblica, ma come una pubblica necessità, perchè le società civili non potrebbero esistere senza strade, nè vi potrebbe essere nazione che potesse passarsene.

Quindi è che troviamo che in tutte le legislazioni per le espropriazioni, vi sono delle eccezioni a vantaggio delle strade. Se tutte le disposizioni le quali necessariamente debbono contenersi in una legge generale dell'espropriazione per utilità pubblica volessero applicarsi alle strade comunali, certamente non si farebbero mai. E noi troviamo delle eccezioni a vantaggio delle strade nella legge belga; troviamo delle eccezioni nella legge francese; troviamo anzi un'eccezione nella stessa legge generale dell'espropriazione per utilità pubblica in Italia, in quanto che quando si tratta di strade comunali vi è un articolo speciale ed eccezionale in proposito.

Dunque non so intendere come attualmente l'onorevole Senatore Cossilla, allontanandosi dal sistema generale seguito in tutte le legislazioni, voglia proibire alla nazione italiana di avere una legge eccezionale di espropriazione per utilità pubblica per le strade comunali. Nè vi è alcun disposto di legge che in certo qual modo potesse ostare a noi, perchè la sola legge la quale può ostare ad introdurre una simile disposizione nella nostra legislazione, dovrebbe trovarsi

nello Statuto del Regno. E nello Statuto nazionale si parla di espropriazione, ma non si parla mai di compenso preventivo. Sarà utile che il Senato abbia sotto gli occhi il modo con cui è formulato questo principio generale del nostro dritto pubblico.

Tutte le proprietà, (dice l'articolo 26 dello Statuto) senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità, conformemente alle leggi.

La legge fondamentale dello Stato, lo Statuto, si rimette alle leggi speciali, e noi ben possiamo e dobbiamo fare di queste leggi speciali per promuovere i grandi interessi del paese.

Ma è egli vero poi che il comma secondo dell'articolo 11° sia così grave per i proprietari? È egli vero che tanto si allontani dall'equità naturale? Che cosa fa il comma secondo dell'articolo 11.°? Dà un compenso: e se questo compenso non è pagato in contanti immediatamente, è un compenso spesso tanto utile quanto la stessa proprietà che si occupa; anzi maggiore della proprietà stessa, perocchè ben comprende l'onorevole Cossilla come la proprietà territoriale in Italia in nessuna parte renda il 5 per 0/0 netto.

Quindi, quando l'art. 11°, nel secondo comma, stabilisce che qualunque proprietà la quale sia occupata, trova il compenso in un credito, e che questo credito renda maggiormente che non rendeva la terra, che è stata occupata per fare la strada, voi vedete che vi ha un giusto compenso, e che come non ci allontaniamo in verun modo dalle prescrizioni positive del nostro diritto pubblico, neppure ci dipartiamo dall'equità generale, che deve sempre informare ogni legge.

Quindi è che io pregherei il Senato di non arretrarsi alle considerazioni dell'onorevole Cossilla, e di respingere il suo emendamento.

Senatore Cossilla. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cossilla. Se io ho ben capito, l'onorevole Senatore Devincenzi, mi pare che mi abbia fatto dire una cosa alla quale non ho mai pensato.

Io non ho mai contestato al Governo il diritto di regolare le espropriazioni per le strade comunali, e non aveva d'uopo che l'onorevole Senatore Devincenzi mi leggesse l'articolo dello Statuto per persuadermi che dallo Statuto era guarentito questo diritto al Governo. Quello che io ho contestato si è la convenienza, si è la equità, si è la giustizia che costringe il proprietario che si espropria della sua proprietà ad aspettare per un lasso di dieci anni il pagamento del capitale.

L'onorevole Devincenzi dice che è utilissimo avere un credito, ed io gli rispondo che può essere dannosissimo: perchè può accadere che in questi 10 anni il Comune faccia cattivi affari, e quindi non paghi nè interessi nè capitale; e non sarebbe la prima volta che ciò si sarebbe verificato.

Egli è in omaggio pertanto al rispetto dovuto alla proprietà che io credo non sia da accettarsi la legge quale è stata proposta. Crederei tanto meno che si potesse accettare da un Consesso dove la proprietà è specialmente rappresentata e che ha i suoi diritti da difendere.

Io non ho altre spiegazioni a dare: mi premeva solo di rettificare quanto sopra, non potendo rimanere sotto l'appunto che mi si era fatto, di contestare allo Stato un diritto che io non ho mai messo in questione.

Senatore D'Affitto. L'onorevole Senatore Devincenzi ha già dimostrato come non vi sia ostacolo nella legge scritta per porre questi limiti. Lo Statuto dice che bisogna che la proprietà espropriata sia debitamente indennizzata; non dice in qual modo questa indennità debba farsi: ciò è lasciato al giudizio del legislatore che vi provvede con disposizioni speciali.

Ora, noi qui abbiamo appunto una legge speciale, eccezionale, che deve provvedere ad un gran bisogno eccezionale. Che cosa ci sarebbe di strano in quel che si farebbe? Nulla. Se noi abbiamo domandato ai proprietari dei fondi latitanti per la larghezza d'un chilometro il sacrificio d'una tassa che debbono pagare, mi pare che sia molto più lieve il sacrificio che domandiamo a quello che occupa la zona di mezzo, vale a dire quella per cui passa la strada. Egli non avrà che un lieve sacrificio a sopportare, quello del tempo e ne sarà poi indennizzato dopo 10 anni; ma intanto avrà i suoi interessi al 5 0/0, ossia, come ben diceva il Senatore Devincenzi, avrà una rendita alquanto maggiore di quella che gli dava il suolo occupato: perciò, come ognuno vede, piccolissimo è questo sacrificio.

Ma il Senatore Cossilla dice: il Comune non pagherà. Ma a questo modo noi non faremo più nessuna legge se partiamo dal principio che le pubbliche amministrazioni debbano essere costantemente infedeli agli obblighi loro. C'è una legge che può obbligare i Comuni al pagamento, e credo che si potrà anche facilmente realizzare il capitale vendendo il credito verso il Comune. Ripeto dunque che mi pare si domandi al proprietario del suolo occupato un sacrificio il quale riesce lievissimo, ove si consideri che in questa medesima legge ai proprietari di fondi latitanti per la distanza di un chilometro, si domanda il sacrificio di una tassa speciale.

Presidente. Se non vi sono ulteriori osservazioni metto ai voti l'emendamento del Senatore Cossilla, il quale vorrebbe sostituire al secondo comma dell'art. 11 queste parole. « Per le espropriazioni si osserverà il disposto delle leggi vigenti. »

Chi approva quest'emendamento, abbia la compiacenza di sorgere.

(Non è approvato.)

Ora metto ai voti l'articolo 11 com'è proposto. Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

PARTE IV.

Ingerenza delle Provincie nelle strade comunali.

« Articolo 12. Entro un semestre dalla promulgazione della presente legge, i Comuni dovranno formare l'elenco delle strade, di cui all'articolo 1. seguendo le norme dell'articolo 17 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865. Trascorso detto termine, il Prefetto, sentita la Deputazione Provinciale, procederà d'ufficio alla formazione di detto elenco per i Comuni che non li avessero compiuti »

(Approvato.)

« Articolo 13. Entro un biennio dalla pubblicazione della presente legge, le Giunte Comunali dovranno far preparare i progetti di costruzione e sistemazione delle strade Comunali, di cui all'articolo 1. della presente legge »

« Sottoporranno quindi all'approvazione dei Consigli Comunali i progetti medesimi col programma dell'ordine e dei mezzi con cui si procederebbe alla loro costruzione e sistemazione »

« Questi progetti saranno poscia trasmessi al Prefetto per la sua approvazione »

(Approvato.)

Art. 14. Trascorso detto biennio, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, dovrà fare eseguire d'ufficio i progetti delle strade Comunali a spese dei relativi Comuni.

« Esso farà intraprendere tosto la compilazione dei progetti relativi ai Comuni che dichiarino di non poter provvedere direttamente, e la spesa di tutti questi progetti verrà ripartita fra i vari Comuni in ragione del numero di chilometri di strade loro spettanti. »

(Approvato.)

« Art. 15. Spetta al Prefetto di vegliare a che i Comuni costruiscano le strade obbligatorie nei limiti dei mezzi stabiliti dall'articolo 2. Quando il Consiglio Comunale, malgrado il diffidamento del Prefetto, non pone in opera detti mezzi per la costruzione delle sue strade, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, potrà ordinare d'ufficio lo stanziamento nel bilancio Comunale di tutti o parte dei mezzi predetti, ed, occorrendo, potrà fare eseguire i lavori per conto del Comune. »

(Approvato.)

« Articolo 16. Il Sindaco è tenuto a presentare ogni anno al Prefetto una relazione sulla costruzione e sistemazione delle strade Comunali, e così il Prefetto al Ministro dei Lavori Pubblici.

« Il Ministro presenterà ogni anno al Parlamento una relazione, e proporrà i provvedimenti legislativi che fossero opportuni. »

(Approvato.)

PARTE V.

Applicazione delle truppe alla costruzione di strade.

« Articolo 17. È fatta facoltà al Ministro della Guerra

di applicare alla costruzione di strade obbligatorie quella parte di truppa che fosse per ciò disponibile. »

(Approvato.)

« Articolo 18. Verranno presi gli opportuni concerti fra il Prefetto ed il Generale comandante superiore delle truppe stanziate nella Provincia per la scelta delle strade da costruirsi dall'Amministrazione Militare, i cui progetti già siano stati approvati a termini degli articoli 13 e 11, salve le variazioni che venissero concertate tra il Prefetto e il Generale Comandante. Detta scelta sarà sottoposta all'approvazione del Ministro della Guerra. »

(Approvato.)

« Art. 19. Alla spesa occorrente per la costruzione di strade, cui si applicano truppe, sarà provveduto sul fondo di cui all'articolo 9. Detta spesa sarà negli anni consecutivi rimborsata allo Stato dai relativi Comuni sulla parte dei mezzi di cui all'articolo 2 la quale non fosse esaurita da altri lavori stradali fatti dal Comune. »

(Approvato.)

« Art. 20. Spetta al Ministro della Guerra d'accordo col Ministro dei Lavori Pubblici, il dare le norme opportune per l'esecuzione di questa parte della legge, e il determinare il soprassoldo dovuto alle truppe impiegate in questo servizio. »

(Approvato.)

PARTE VI.

Disposizioni generali.

« Art. 21. Le disposizioni della presente legge saranno applicate anche alle strade consorziali che verranno riconosciute tali sulla iniziativa di un Comune, a termini degli articoli 43 e seguenti della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici. »

(Approvato.)

« Art. 22. È fatta facoltà al Governo di provvedere per Decreti Reali a quanto occorra per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 23. Sono abrogate le disposizioni delle leggi precedenti contrarie alla presente legge. »

(Approvato.)

Senatore **Torelli**. Domando la parola.

Presidente. Sul progetto di legge? Le faccio osservare che fu già notato l'ultimo articolo.

Senatore **Torelli**. L'ho chiesta non propriamente sul merito della legge, ma per fare una preghiera al signor Ministro dei Lavori Pubblici relativamente alla sua applicazione.

Presidente. Allora ha la parola.

Senatore **Torelli**. Io credo, o Signori, che ora abbiamo votato per articoli, se anche manca ora la formalità della votazione nel suo complesso a squittinio segreto, una legge che ha per iscopo uno degli argomenti più importanti che si possano desiderare in Italia. Se la

legge può essere ben eseguita, a fronte delle sue imperfezioni, a fronte di quanto ha di non pratico, come l'impiego del militare, che ha fatto mala prova in Francia per cause che si ripeteranno anche presso di noi, ma che alla fine è un male presto rimediabile col tralasciare quel mezzo, a fronte dico delle sue imperfezioni, può divenir una delle più benefiche, dacchè risponde ad uno de' più grandi e urgenti bisogni.

Se non che, o Signori, io mi permetto esternare i miei dubbi, ma non per soffermarmi su quelli, lasciando come ultima impressione campeggiare l'idea che riuscirà a poco, ma collo scopo che mi propongo di indicare i mezzi perchè realmente sia efficace; e per questo mi permetterò chiamare più specialmente l'attenzione del Sig. Ministro de' Lavori Pubblici.

Comincerò a stabilire i fatti attuali ossia a partire dalla base più naturale, cioè la realtà dell'oggi.

È un errore, o Signori, il credere che le Provincie, e soprattutto le Provincie meridionali, siccome quelle che, ne hanno il maggior bisogno, non abbiano rivolta l'attenzione a questa importante questione delle strade. Se voi consultate le deliberazioni dei Consigli Provinciali e quelle dei Comuni dal 1860 in poi, troverete che grande è il numero de' chilometri di strade che si dovevano fare a spese delle Provincie, a spese dei Comuni. Ciò per quanto all'intenzione.

Se consultiamo la realtà, pur troppo questa è diversa assai. Il grande numero diviene più piccolo per rapporto a quelle strade che arrivarono sino al punto di essere appaltate; ma questo numero diminuisce ancora e diviene piccolissimo se chiediamo quante se ne siano realmente eseguite.

Uno de' più grandi incagli sta nell'esecuzione.

Tracciata la linea, fatto il piano tecnico, trovati i fondi necessari, conviene procedere alla materiale esecuzione. La norma generale è l'appalto; e qui, o Signori, conviene che cominci a dirvi le cose come sono, le verità anche dure, ma che convien tollerare, se volete arrivare allo scopo.

Annunziato l'appalto, voi avete bel fare, ma nella maggior parte de' luoghi si sa di già in quali mani cadrà. Sì o Signori, lasciate che pronuncii anche la parola che ha la sua pienissima applicazione in questo caso, si sa che l'appalto cadrà in mano della *camorra* che la considera come fatto suo, e guai a chi vuol entrarci.

L'appalto viene deliberato: or sapete o Signori qual è la prima cosa che fa l'appaltatore? È quella di consultare un avvocato dove e come può intaccare il contratto e la stazione appaltante. In ben molti casi, prima di dar mano all'opera, si parla già di liti.

Le opere si incominciano: in otto su dieci voi non siete al quarto al quinto giorno che cominciano le pretese, spesso enormi, esorbitanti, l'ultimo de' pensieri è quello di far la strada, si vuol guadagnare per *fas* e per *nefas*: quindi pretese su pretese, e prima conseguenza sospensione de' lavori, alcuni de' quali restano

abbandonati per anni, e tutto si degrada quanto fu fatto: in alcuni casi si aggiustano a forza di sacrifici dei Comuni o delle Provincie, in altri si dà un'indennità, si scioglie senz'altro il contratto e non se ne parla più.

Questa è la realtà, o Signori. Sarebbe una statistica curiosa, e per certo non difficile a compilarla, quella che desse il prospetto di tutte le strade decretate dai Consigli Provinciali e Comunali nelle Provincie meridionali dal 1860 in poi. Quelle appaltate, e quelle realmente eseguite, ma una qualche nozione sarebbe indispensabile, quella cioè del numero delle cause alle quali quegli appalti diedero luogo. Se io vi dicessi che l'80 per 100 almeno è in questa condizione, credo dirvi una cosa che è ancora al disotto del vero.

Or che avverrà se ci troveremo di fronte ai medesimi ostacoli?

Se non si fa nulla per ovviarli, arriveremo al medesimo risultato.

La legge ben provvede in modo eccezionale pei mezzi, ma non dice nulla per la sua materiale esecuzione alla quale convien pure venire.

L'articolo 22 dice, è vero, che è fatta facoltà al Governo di provvedere per Decreti Reali a quanto occorra per l'esecuzione della presente legge.

Or bene, ei deve farne largo uso di questa facoltà.

Permettetemi dirvi la mia convinzione in proposito ed è, che qualora si dovesse stare strettamente al regolamento attuale, certo non si farà nulla, si arriverà a quel risultato al quale arrivarono oggi e Provincie e Comuni pur avendo già non dirò spesi, ma sciupati molti ma molti milioni.

Or dunque, come si dovrà fare? che cosa suggerite?

Un regolamento speciale, molto più energico, molto più risoluto, sì che il padrone del fare o non fare non sia già l'appaltatore, ma la stazione appaltante.

Pensereste mai che io creda con questo di annullare, di impedire le camorre? No, o Signori: sarei d'una ingenuità veramente primitiva se lo credessi; questo male non si toglie d'un colpo e con una disposizione qualunque; io intendo solo obbligare le camorre a far le opere e non far come oggi che tengono gli appalti come un campo da sfruttare per liti e null'altro, salvo eccezioni che pur vi sono anch'esse, ma non molte; ma per questo necessitano disposizioni speciali regolamentarie.

Il regolamento in vigore non l'ha fatto l'attuale signor Ministro, e mi permetta di dirgli che ha alcune cose buone, ma ne ha di infellicissime e che sono la vera disperazione degli uomini pratici.

Anzitutto quei termini che non finiscono più e dopo incanti, sopra incanti, ancora i cosiddetti *futali* che fanno tornar da capo, e le opere si protraggono in modo strano. Si è andati allo scopo di ottenere, provocare ribassi, ma si è ottenuto per primo quello di perdere un tempo talvolta preziosissimo, spesso a suscitare gare che non danno un beneficio che in appa-

renza ma poi in realtà riesce all'opposto, perchè si fanno ribassi oltre il possibile, perchè appunto si pensa indennizzarsi a forza di liti e di pretese; ed è un fatto che i solidi appaltatori, ad un tempo onesti, che pur ve n'ha, e anche fra di loro, vanno diminuendo e quanto è più forte il ribasso, più grande è il pericolo che l'opera o si faccia male od anche non si faccia.

Per prima norma quindi vorrei che il regolamento speciale non istabilisse che chi offre il più forte ribasso debba essere senz'altro il deliberatario, ma che sia presa in considerazione la solidità, la moralità della ditta.

Ma ancora non è questo il punto essenziale; comprendo le sue difficoltà e come talvolta convenga piegare a quelle, ma il punto essenzialissimo è quello di prescrivere una forte cauzione, quanto più forte possibile, e la prescrizione che mai per pretesa qualunque dell'appaltatore siano sospesi i lavori, ma o da esso si continui, od altrimenti si metta la mano immediatamente sulla cauzione e si provveda d'ufficio.

Non è a dire lo strepito, le proteste che si faranno, le lagnanze di violenza, di tirannia che indubbiamente verranno quale indubitata conseguenza, ma non importa; si lasci gridare e protestare e si facciano continuare i lavori; che gli appaltatori facciano pur cause su cause, accampino pretese quante vogliono, nulla deve arrestare i lavori; ma per questo è indispensabile una forte cauzione, sì che non siasi mai imbarazzati per mezzi; ne avverrà con tal mezzo che la parte costrutta e liquidata somministrerà poi i mezzi pel rimanente.

Signori, quest'è l'unico mezzo a mio avviso; non crediate che sia facilissimo che la camorra o le camorre si diano sì facilmente per vinte, ma ciò che vi è di più certo ancora si è che se non si prende questa via, non si arriva alla meta.

Urteranno gli appaltatori, non v'ha dubbio, ma le popolazioni applaudiranno, e credetemi, se vi è mezzo di diminuire anche le liti, è questo.

Quando gli appaltatori vedranno che non la possono spuntare, che alla fine dei conti perderanno, essi preferiranno andar avanti essi, e guadagnare onestamente e senza far liti.

Mi riassumo quindi; la legge che abbiamo votato è risoluta, ed alcuni la trovarono anche eccessivamente, ma ora si deve dire che è il meglio, dacchè la gran maggioranza fu di questo avviso.

Si faccia anche un regolamento risoluto, e quanto più risulterà di questa natura, meglio e più perfettamente si otterrà lo scopo.

Presidente. La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Sono verissimi gli inconvenienti a cui ha accennato con molta pratica l'onorevole Senatore Torelli.

Questi inconvenienti però, i quali avvengono principalmente nell'appalto dei lavori per conto dello Stato,

non si verificano nell'ugual misura ne' contratti che si stipulano dai Comuni.

Questi infatti, se hanno l'obbligo di appaltare i loro lavori, meno in casi eccezionali, non sono poi vincolati alla stretta osservanza delle formalità, dalle quali è legato lo Stato; in altre parole i Municipii hanno maggior larghezza di autorità, che non gli agenti del Governo, nel formare i capitolati, nell'apprezzare le offerte, e possono adottare regolamenti, i quali una volta approvati dalle autorità competenti, hanno per essi forza di legge in quanto non siano contrari ai regolamenti generali dello Stato su questa materia.

I lavori ed i contratti, sui quali può influire la legge in discussione saranno fatti direttamente dai Municipii; ed i miglioramenti del regolamento per l'esecuzione della legge sui lavori pubblici, e principalmente il miglioramento della contabilità generale dello Stato, non avranno certo una grande efficacia. Però è desiderabile che anche nell'interesse generale dei lavori che si fanno per conto dello Stato e delle Provincie, questi miglioramenti nelle leggi accennate si possano ottenere; e d'altronde siccome per questa legge può venire in alcuni casi al Prefetto l'obbligo di far eseguire i lavori per conto dei Comuni, così il Ministero, valendosi della facoltà che la legge gli accorda nel penultimo articolo, emanerà certamente quei provvedimenti che siano atti a far sì che la legge possa avere una pronta ed efficace esecuzione.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI RELATIVI AL CORSO FORZOSO DEI BIGLIETTI DI BANCA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sui provvedimenti relativi al corso forzoso dei biglietti di banca.

Qui è occorso nel manoscritto trasmesso un errore nel 2° articolo, il quale difatti non consuonava con quello che era nel resoconto ufficiale della Camera dei Deputati. A quest'uopo fu mandata alla Presidenza una dichiarazione apposita di cui si darà lettura.

Il Senatore *Segretario Cibrario* legge:

Nella scritturazione del progetto di legge relativo ai provvedimenti pel corso forzoso dei biglietti di banca, stato trasmesso all'Eccellentissimo Presidente del Senato del Regno con nota del 4 corrente, N. 2.100, occorre un errore materiale, come risulta dal resoconto ufficiale delle discussioni parlamentari, all'articolo secondo, dove è detto: *Istituti autorizzati, di cui all'articolo 4. del Regio Decreto*, dovrebbe dirsi: *Istituti autorizzati, di cui nel Regio Decreto*.

Il Vice Presidente sottoritto, mentre porta a conoscenza dell'errore incorso l'Eccellentissimo signor Presidente del Senato del Regno, lo prega a voler disporre per la necessaria rettifica.

Il Vice-Presidente
RESTELLI

Presidente. Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola per la discussione generale si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, la *Banca Nazionale* (nel Regno d'Italia) farà rientrare la circolazione de' suoi biglietti al portatore nel limite di 750 milioni, limite che non potrà mai essere superato, sotto verun titolo e forma, e per qualsivoglia causa, finchè dura il corso forzoso ».

(Approvato).

« Art. 2. Saranno emessi, nella proporzione e con le norme da stabilirsi per Decreto Reale, dagli Istituti autorizzati, di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 1. maggio 1866, N. 2873, biglietti da *lire una* al portatore, in surrogazione di altri di maggior taglio, per la somma complessiva di 6 milioni, aventi corso legale in tutto il Regno, ed inconvertibili sino alla cessazione del corso forzoso dei biglietti di Banca.

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA DOTAZIONE IMMOBILIARE DELLA CORONA.

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge per modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona.

Leggo il progetto di legge coll'elenco annesso.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale. Nessuno domandando la parola si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. La dotazione immobiliare della Corona è composta degli stabili compresi nell'unito elenco.

PROVINCIA DI TORINO.

« Torino. — Palazzo Reale coll'attiguo giardino. Palazzo Vecchio e fabbriche del così detto *Bastion verde*, esclusa la porzione di queste che debbe far parte dell'appannaggio del Duca di Genova.

« Casa e giardino Spalla.

« Cavallerizza, nuove scuderie e fabbriche attigue.

« Real Chiesa di San Lorenzo con fabbriche attigue, escluso il Palazzo Genovese, sempre quando sia destinato in appannaggio ai Principi della Reale famiglia.

« Quartiere delle Guardie svizzere, ed il fabbricato ed aia del Fiandro.

« Palchi di Corte nei Teatri Regio e Carignano.

« Soperga. — La Basilica cogli adiacenti fabbricati.

« Moncalieri. — Castello e Giardino.

« Racconigi. — Castello, parchi a boschi detti di Racconigi, siti parte su quello di Cavaller maggiore e parte su quello di Cavallerleone e quattro molini in Racconigi, due in Cavaller maggiore ed uno in Cavallerleone, coi relativi diritti d'acqua ed annessi, od i beni permutati con questi, quando sia effettuata la permuta, come all'art. 5 della legge.

« Stupinigi. — La palazzina con i giardini e le dipendenze.

PROVINCIA DI GENOVA.

« Genova. — Palazzo Reale.

« Palchi di Corte nel Teatro Carlo Felice.

PROVINCIA DI MILANO.

« Milano. — Palazzo di Corte sulla piazza della Metropolitana coi locali annessi del Casino e della soppressa Chiesa di San Giovanni in Conca.

« Villa Reale presso i pubblici giardini.

« Casino e palchi di Corte nel Regio Teatro della Scala. Palchi di rappresentanza N. 1 e 2, nella seconda fila a sinistra.

« Palchi di Corte nei Teatri della Canobbiana e Carcano.

« Monza. — Palazzo di Corte con giardino e serre.

« Parco Reale colle incluse ville di Mirabello e Mirabellino.

« Vivaio delle piante presso la stazione della ferrovia.

« Palchi nel Teatro Sociale.

PROVINCIA DI CREMONA.

« Cremona. — Palazzo Ala-Ponzone.

PROVINCIA DI BOLOGNA.

« Bologna. — Villa di S. Michele in Bosco con giardino e terreni adiacenti.

PROVINCIA DI FIRENZE.

« Firenze. — Palazzo Pitti con tutte le sue adiacenze e col corridore fino a mezzo il Ponte Vecchio, e la casa dei Dottori.

« Giardino Boboli e Torri lungo le mura urbane, col fabbricato attualmente occupato dagli addetti all'Orto botanico.

« Palazzina alla SS. Annunziata, in via S. Sebastiano, con annessi.

« Fabbricato delle scuderie a Poggio Imperiale, con locali per le rimesse, abitazioni e casa in vicinanza, detta della *Cappella*, con cortili annessi.

« Case in piazza S. Felice, numeri 1, 2, 4 e 5.

« Casa in via del Ronco, n. 2.

« Parte del podere detto *delle Monache* fuori la porta S. Piero in Gattolino.

« Altra parte del podere contiguo detto *della Pace* con casa colonica.

« Un tratto di mura urbane dal Forte S. Giorgio alla porta S. Piero in Gattolino.

« Locale dell'Osservatorio, allorchè questo sarà traslocato.

« Locale detto *delle Bianchette*, occupato dal lavanderia di Casa Reale, col terreno in vicinanza al locale stesso.

« Palchi nei Teatri.

« Poggio a Caliano. — Villa, Giardino, Parchi e terreni dipendenti, e poderi detti *Paretaio* e *Risaie*.

« Parco di Bonistallo.

« **Castello Petraia.** — Ville, Giardini e Parchi annessi, coi poderi, con case coloniche, denominati *dello Stecento e dei Vivai*, e col terreno detto il *Campino del Pozzo*.

« Tenuta di Castello e fabbriche dipendenti.

PROVINCIA DI PISA.

« **Pisa.** — Palazzo di residenza colle dipendenze.

« Fabbrica nuova e casa delle vedove.

« Palazzi Vitelli, Battaglia e casa Ceccoli.

« Tenute di san Rossore e Coltano.

« Tenute del Tombolo, coi poderi denominati *Maloventre e Bensi*.

» Palchi nel teatro.

PROVINCIA DI NAPOLI.

« **Napoli e dintorni.** — Palazzo Reale e casa della Egiziana.

« Casino del Fusaro.

« Palazzo di Capodimonte, Bosco, Giardino e annessi.

« Cascinetto e Bosco degli Astroni.

« Villa *La Favorita*, Boschi, Giardini e dipendenze.

« Tenute di Licola, Fusaro e Varcaturò, colla zona della paneta arenosa e lago di Licola.

« Palchi nei Teatri San Carlo e cinque in quello del Fondo.

« Casino e tenuta di Quissisana.

PROVINCIA DI CASERTA.

« **Caserta.** — Palazzo di Caserta coi Boschi, Giardini, e diritti d'acqua.

« **Carditello.** — Casini di Carditello e Calvino coi boschi e tenute annesse.

PROVINCIA DI PALERMO.

« **Palermo.** — Palazzo Reale colle sue dipendenze.

« Casino ai colli, detto *La Favorita*, con proprietà annesse.

PROVINCIA DI VENEZIA.

« **Venezia.** — Palazzo di residenza ed adiacenze comprensivamente al fabbricato all'estremità del Viale e magazzino attiguo alla locanda della Luna, in Valeressa a san Moisè detto *le Beccarie*.

« Palchi nei Teatri.

PROVINCIA DI MANTOVA.

« **Mantova.** — Palazzo ducale, per la parte attualmente assegnata agli usi della Corte.

« Palchi nei Teatri. »

Presidente. Se nessuno domanda la parola porrò l'articolo 1. ai voti. Chi lo approva, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato).

« Art. 2. I beni fino al presente assegnati alla Co-

rona e non compresi nel detto elenco saranno restituiti al Demanio dello Stato al 1° novembre prossimo venturo.

Per l'epoca stessa saranno consegnati alla Corona i beni compresi nel detto elenco, che ora si trovano in possesso del Demanio.

(Approvato).

« Art. 3. I redditi e i carichi dei beni che passano dalla Corona al Demanio o viceversa, spetteranno all'Amministrazione cedente per le proprietà urbane fino a tutto ottobre prossimo venturo, e per le proprietà rurali fino alla fine dell'annata agraria in corso.

Da queste epoche in poi tutti i redditi ed i carichi inerenti ai detti beni, compresi gli stipendi del personale che vi è addetto, saranno a beneficio ed a peso dell'Amministrazione ricevente.

(Approvato).

« Art. 4. Si faranno le occorrenti riforme all'inventario generale dei beni della Corona per comprendervi i nuovi beni assegnati e per escluderne i ceduti.

(Approvato).

« Art. 5. È fatta facoltà al Governo di regolare, d'accordo col Ministero di Casa Reale, mediante permuta coi proprietari limitrofi, i confini delle tenute della Petraia, di Poggio a Caiano, di San Rossore, e dei terreni per le scuderie della Pace in Firenze.

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DEL TERMINE PER L'AFFRANCAZIONE DELLE ENFITENSI NEL VENETO E NEL MANTOVANO.

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge per la proroga del termine per l'affrancazione delle enfiteusi nel Veneto e nel Mantovano.

Ne do lettura.

« Articolo unico. È prorogato a tutto giugno 1869 il termine stabilito dall'articolo 16 della legge 24 gennaio 1864 per la esenzione dal pagamento della tassa d'immediata esazione sulle affrancazioni nel Veneto e nel Mantovano, autorizzate dalla legge 28 luglio 1867, N. 3820.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Lo spirito ed il tenore di questa legge acceriano che i contratti che succederanno dall'epoca del termine scaduto fino al momento in cui si attiverà la legge, dovranno andare esenti di tassa: però crederei opportuno che nel momento della promulgazione della legge, il signor Ministro volesse inviare alle Autorità istruzioni che tolgano alle stesse ogni dubbio in proposito, avviando così al bisogno che le parti debbano presentare istanze e ricorsi, e correre la lunga serie delle pratiche che sogliono precedere il rimborso delle somme indebitamente pagate alle casse erariali. Sottopongo questa osservazione al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Accetto la raccomandazione che mi dirige l'onorevole preopinante; il Ministero si preoccuperà di questo argomento e farà quello che sarà necessario perchè tutto proceda regolarmente.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, essendo il progetto di legge di un solo articolo, la votazione si farà a squittinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge relativo alla convenzione per la guarentigia del prestito da contrarsi dalla Commissione del Danubio per i lavori alla foce e nel canale di Sulina.

« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione firmata in Galatz il 30 aprile 1868, mediante la quale l'Italia, unitamente all'Austria, alla Francia, alla Gran Bretagna, alla Prussia ed alla Turchia, si obbliga a garantire il pagamento degli interessi e l'estinzione di un prestito di 3,375,000 lire da contrarsi dalla Commissione europea del Danubio per proseguire ed ultimare i lavori di miglioramento alla foce e nel canale di Sulina ».

Essendo pure questo progetto di legge composto d'un solo articolo, si farà la votazione a squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA NUOVA CONVENZIONE COLLA SOCIETÀ DELLE FERROVIE CALABRO-SICULE.

Si passa alla discussione del progetto di legge per una nuova convenzione colla Società delle ferrovie Calabro-Sicule.

Do lettura del progetto.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

Senatore **Amari Professore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari Professore.** Giacchè nessuno prende la parola, riferirò al Senato alcune petizioni che sono state presentate intorno a questa legge. È vero che si usa riferire le petizioni alla fine della discussione, ma io non credo che ci sia ragione che impedisca di riferirle anche prima.

Ci è una petizione in primo luogo della deputazione provinciale di Catanzaro scritta in termini un po' vivi, nella quale si può osservare che i 610 chilometri di strada che si debbono a preferenza eseguire per effetto di questa Convenzione, lasciano scoperta la Calabria media; si comincia da Taranto, da Reggio, e si continua, ma non si comprende la linea di intervallo. Un articolo della Convenzione, com'essi osservano, riguarda anche questa linea, ma l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici si è riservato di proporre in appresso il modo di provvedere a questa linea, la quale è approvata per legge, e di certo si deve eseguire.

Io credo però che questa petizione si possa mandare all'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Vi sono poi alcune petizioni della Deputazione provinciale di Potenza, e di varii Comuni della stessa provincia, cioè del Comune di Tramutola, di Pisticci, di Pescopagano, di Lucano e di Rapone che insistono tutti per la linea di traverso, cioè che dalla foce del Basento deve andare a Potenza, e continuare fino ad Eboli.

Questa è una delle linee che non sarebbero eseguite immediatamente per effetto della Convenzione, ma delle quali si può sperare l'esecuzione secondo un nuovo progetto da farsi; perciò io credo che anche queste petizioni si possano mandare al Ministro dei Lavori Pubblici.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. In assenza del mio collega il Ministro dei Lavori Pubblici, io debbo rispondere alcune parole intorno alle petizioni di cui ha dato cenno l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. Come ben vede il Senato, la legge attuale non è una legge, direi, generale per tutte le strade ferrate da costruirsi in Sicilia e nelle Calabrie; ma è una legge, la quale ha per oggetto di ridurre a compimento i lavori di strade ferrate che sono già iniziati in quelle Provincie. Questa è una legge di somma urgenza, perchè diversamente molti dei lavori che sono già sul punto di essere terminati, sarebbero perduti e senza nessuna utilità, qualora non si fosse presa la determinazione di venire agli accordi che sono ora sottoposti alla vostra approvazione.

In quanto poi al rimanente delle linee che devono comporre la rete Calabro-sicula, è evidente che essendovi una legge la quale le ha decretate, questa legge dev'essere eseguita.

Soltanto l'esecuzione di cotesta rete era affidata ad una Società, la quale è venuta meno ai suoi impegni, e che resta per così dire scaduta mediante la convenzione attuale; ma ciò non impedisce che il Governo debba presentare poi al Parlamento le leggi occorrenti onde la rete che fu già principata, ottenga il suo compimento: poichè è evidente che, qualora questa rete non fosse compiuta, i tronchi che saranno terminati mediante la legge attuale, si renderanno bensì di qualche utilità, ma certamente non produrranno tutto quel vantaggio che si otterrà quando la rete sarà compiuta.

Fra le altre cose è importantissimo per la Sicilia che Pescara sia collegata con Catania, affinchè si abbia una linea sola da Messina per Catania e Palermo.

Lo stesso si dica per le Calabrie, e più particolarmente ancora per la linea di Basilicata che deve seguire il corso del Basento. Già altra volta io ebbi occasione di dichiarare come questa linea sia una delle più importanti dell'Italia, imperocchè attraversa il centro dell'Italia estrema, una delle province più ricche, che si trova per così dire isolata dalle altre per mancanza di comunicazioni.

Ognuno quindi può riconoscere l'importanza di questa linea.

Io mi limito a fare queste dichiarazioni, affinché tutte le popolazioni, le quali giustamente reclamano che queste linee vengano compiute, siano tranquillate; e per dimostrare che il Governo si occupa grandemente di questa materia, alla quale esso annette la massima importanza.

Presidente. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha proposto di rinviare al Ministro dei Lavori Pubblici diverse petizioni.

Chi accetta tale proposta, sorga.

(Approvato).

Nessuno chiedendo la parola sulla discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

« Art. 1. È approvata la convenzione stipulata addì 20 giugno 1868 tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, i rappresentanti della Società Vittorio Emanuele concessionaria delle ferrovie Calabro-Sicule ed il rappresentante della Società Vitali, Charles, Piccard e Compagnia con le modificazioni contenute nell'allegato A. »

(Approvato).

« Art. 2. Il Governo provvederà alla ripresa dei lavori delle gallerie di Lercara e di Girgenti, valendosi del fondo di cui nell'articolo seguente, e salvo a proporre lo stanziamento sul bilancio passivo dei lavori pubblici delle somme necessarie al proseguimento dei lavori medesimi. »

(Approvato).

« Art. 3. Sarà provveduto per decreto reale allo stanziamento nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici delle somme occorrenti per lo adempimento del disposto dell'articolo 10 della convenzione preindicata.

« Inoltre per far fronte a tutte le possibili eventualità, alla ripresa dei lavori delle gallerie di Girgenti e di Lercara, come pure per provvedere agli assegni ed alle indennità da pagarsi al personale tecnico-governativo incaricato della direzione e della sorveglianza delle opere, verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici la somma di due milioni di lire da procurarsi mediante emissione di buoni del Tesoro a misura del bisogno.

« Per soddisfare agli interessi per tutte indistintamente le anticipazioni suddette, fatte e da farsi con buoni del Tesoro, è autorizzata la successiva emissione di altrettanti di tali buoni da portare in aumento al capitale. »

(Approvato).

« Art. 4. A cura del Governo saranno preparati i progetti per lo intraprendimento dei lavori delle gallerie di Stallati lungo il litorale Jonio, e di Castrogiovanni tra Caltanissetta e Leonforte, non che quelli relative alle linee della sezione di Lercara e Leonforte, colle diramazioni di Girgenti e di Licata, e

della linea da Cariatì al torrente Assi, e di quella da Eboli a Potenza ».

Senatore Manzoni T. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Manzoni T. Raccomando caldamente al sig. Ministro dei Lavori Pubblici di far eseguire al più presto possibile gli studi per la linea da Caltanissetta a Leonforte che reputo essenzialissima, come quella che congiunge la parte orientale alla parte occidentale dell'Isola.

Duolmi che non sia stata compresa in questa concessione; ma siccome nell'articolo testè letto si è fatto cenno di questa linea, così la raccomando vivamente al sig. Ministro.

Presidente del Consiglio. Non posso che confermare quanto già dissi nel mio primo discorso, cioè che il Governo intende di studiare le linee che debbono costruirsi per compire tutta la rete della Sicilia e della Calabria. Per conseguenza stia certo l'onorevole Senatore Manzoni che questi studi saranno intrapresi col massimo impegno, e così anche quello relativo alla linea di cui si tratta.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'art. 4.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 5. Nella prossima sessione il Governo proporrà al Parlamento il modo di far fronte alla spesa necessaria per l'eseguimento dei lavori suddetti ».

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

Si passa ora allo squittinio segreto dei sei progetti di legge dianzi discussi.

Si farà perciò l'appello nominale, con avvertenza ai signori Senatori che, dopo questi sei squittini segreti, si procederà alla discussione degli altri progetti portati dall'ordine del giorno.

(Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Progetto di legge per la costruzione obbligatoria delle strade comunali.

Votanti	110
Voti favorevoli	82
Contrari	28

Il Senato adotta.

Progetto di legge per modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona:

Votanti	110
Voti favorevoli	97
Contrari	13

Il Senato adotta.

Progetto di legge per provvedimenti relativi al corso forzoso dei biglietti di Banca:

Votanti	110
Voti favorevoli	103
Contrari	7

Il Senato adotta.

Ora si procederà all'appello nominale per le altre votazioni.

(Il Senatore *Segretario Manzoni T.* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Progetto di legge per una nuova Convenzione colla Società delle ferrovie Calabro-Sicule:

Votanti	112
Favorevoli	98
Contrari	14

Il Senato adotta.

Proroga del termine per l'affrancazione delle enfiteusi nel Veneto e nel Mantovano:

Votanti	112
Favorevoli	106
Contrari	6

Il Senato adotta.

Convenzione per la guarentigia del prestito da contrarsi dalla Commissione del Danubio pei lavori alla foce e nel canale di Sulina:

Votanti	112
Favorevoli	104
Contrari	8

Il Senato adotta.

Si passa alla discussione del progetto di legge per la Convalidazione di Reali Decreti con cui furono approvate maggiori spese sui bilanci dal 1860 al 1867.

Do lettura del progetto di legge:

« Art. 1. Sono approvati gli assegnamenti di fondi per la somma complessiva di L. 224,333,588 28 autorizzati provvisoriamente sui bilanci degli anni 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867 coi Decreti Reali indicati nella Tavola N. 1.

« I detti fondi sono assegnati e ripartiti fra i diversi Ministeri coi capitoli del rispettivo bilancio indicati negli annessi quadri A, B, C, D, E, F, G, H, I. »

« Art. 2. Sono parimenti approvati i Decreti Reali indicati nella Tavola N. 2, coi quali sui bilanci 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867, furono annulate per la somma complessiva di L. 41,258,460 82 le spese riferibili ai capitoli ed ai bilanci dei diversi Ministeri indicati nei quadri K, L, M, N, O, P, Q, R. »

La parola è al Signor Relatore.

Senatore *Farina*. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola il Senatore *Farina*.

Senatore *Farina*. La relazione dell'importantissimo progetto che siamo ora per discutere ci venne distribuita solo poco fa, di modo che non si è avuto ancora il tempo materiale di poter leggerne nemmeno la più piccola parte. In questo stato di cose, io proporrei al Senato che si passasse alla discussione del progetto di legge che nell'ordine del giorno viene immediatamente dopo di questo, così si avrà campo a leggere almeno la relazione che ci venne or ora distribuita.

Presidente. Veramente la relazione è stata distribuita fin da ieri a sera.

Senatore *Farina*. A me però, come pure ad alcuni miei amici, non fu distribuita che momenti sono.

Presidente. Questo sta bene, ma siccome nella relazione distribuita ieri si riconobbe che erano incorsi parecchi errori, se ne è fatta la ristampa, che è appunto quella che venne testè distribuita.

Senatore *Devincenzi, Relatore*. Io appunto aveva domandato la parola per far osservare al Senato, che sebbene la relazione fosse stata distribuita fin da ieri sera, pure fu necessità il farne una nuova distribuzione oggi stesso, perocchè nella prima edizione erano occorse alcune gravi mende tipografiche, le quali sono state corrette in questa seconda edizione; si prega dunque il Senato di ritenere come autentica solamente la seconda edizione della relazione, non facendo alcun conto della prima.

E poichè ho la parola, dico da parte della Commissione permanente di finanza, che essa non si oppone in verun modo a che questa discussione sia rimandata a domani, secondo la proposta dell'onorevole Senatore *Farina*, acciocchè ognuno dei Senatori possa prendere ad esame la relazione della Commissione.

Presidente. Io interpellero il Senato a questo proposito, facendo però osservare che la maggior parte dei signori Senatori presenti sono intervenuti per la discussione e votazione del progetto di legge relativo alla Regia cointeressata dei tabacchi, e che, una volta che fosse questo progetto di legge discusso e votato, difficilmente si potrebbe avere questo numero di Senatori, il quale ora è abbastanza considerevole.

Ciò premesso, se il Senato, invece di discutere oggi il progetto di legge sulle maggiori spese, crede di rimandarlo alla discussione di domani, anche anticipando l'ora della seduta, io lo consulterò in proposito.

Senatore *Lambruschini*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Lambruschini*. Se la legge per l'approvazione di crediti supplementari non può discutersi oggi, desiderando i signori Senatori di prendere più ampie cognizioni della relazione, proporrei che s'incominciasse subito la discussione per la Regia dei Tabacchi.

Presidente. Io aveva già accennato agli inconvenienti che potrebbero derivare dall'intervertire l'ordine del giorno, e d'altra parte faccio osservare che la legge per le maggiori spese è anche una di quelle dichiarate d'urgenza.

Senatore *Farina*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Farina*. Cominciando domani per tempo la seduta, io credo che si potrà discutere ed approvare l'una e l'altra legge.

D'altronde, i signori Senatori essendo già presenti per discutere quella sui tabacchi, non credo che vor-

rebbero poi andarsene, senza prima aver votato anche l'altra legge per la quale il Ministero chiese l'urgenza.

Presidente. Domando al Senato se crede di rimandare a domani la discussione della legge pei crediti supplementari, incominciando oggi stesso quella per la Regia dei Tabacchi.

Chi è d'avviso d'incominciare tosto la discussione di questa seconda legge, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONVENZIONE SULLA REGIA COINTERESSATA DEI TABACCHI.

Leggo l'articolo unico.

« È approvata colle modificazioni risultanti dall'Allegato A l'annessa Convenzione stipulata a Firenze in data del 25 luglio 1868, tra

« Il Ministro delle Finanze, da una parte; e

« Il signor Domenico Balduino, quale rappresentante della Società generale di Credito mobiliare italiano per sé ed in nome degli altri stabilimenti italiani di credito, banchieri e capitalisti suoi cointeressati, e i signori Giacomo Stern ed Edmondo Joubert, tanto in nome proprio, che quali delegati di A. J. Stern e compagni, Stern Brothers di Londra, Jacob S. H. Stern di Francoforte, Antonio Schnapper e bar. Samuele de Haber, dall'altra parte;

« Avente per oggetto la costituzione d'una Regia cointeressata per l'esercizio della privativa dei tabacchi, e l'anticipazione di 180 milioni di lire effettive alle Finanze dello Stato. »

È aperta la discussione generale.

La parola spetta al signor Senatore Marliani.

Senatore **Marliani.** Signori Senatori, poche volte avrò preso la parola in Parlamento colla ripugnanza con cui lo faccio oggi, combattendo un progetto di legge presentato da un Ministro, al quale tributo senza limiti alta stima e direi gratitudine come cittadino. La sua energica risoluzione di porre rimedio al disordine delle nostre finanze; il coraggio patriottico, col quale ha detto alla Nazione la verità, tutta la verità sopra i pericoli della sua situazione finanziaria lo rendono degno di riuscire nella sua grande e nobile impresa; e se i mezzi ideati per ottenere il suo glorioso scopo, possono non sembrare tutti i migliori, tutti almeno portano l'impronta di una indefessa ed onestissima volontà del bene. Fra questi, alcuni si potevano combattere e approvare poi perchè non urtavano nessun principio positivo: il macinato per esempio; se la mia salute me l'avesse permesso, sarei venuto in Senato ad oppugnarlo, e dopo gli avrei dato il mio voto favorevole, essendo semplice questione di apprezzamento.

Non così del presente progetto, che combatto e respingerò, perchè si presenta alla mia ragione, come funesto moralmente e materialmente.

Quando nel 1859 Bologna si distaccò da Roma io fui dal Governo incaricato della sorveglianza di varii rami di

finanza, e fra questi della fabbrica di tabacchi di quella città, ed ebbi a riconoscere il disordine che esisteva, e calcolai le perdite che ne risultavano al Tesoro. Presi informazioni sulle altre fabbriche, e da questo studio acquistai la convinzione che il Governo non riuscirebbe mai a riordinare l'amministrazione dei tabacchi, non vidi altro rimedio a questo grave danno che l'abbandono del monopolio. La presente convenzione mi ha dato ragione nella prima parte.

Nel 1861 presentatasi l'opportunità, promossi nella Camera l'abolizione del monopolio.

Con questi antecedenti, non vi stupirete che io sorga a combattere un progetto, che ha per base di prolungare di 15 anni questo monopolio.

Non discuterò i dettagli del progetto. All'ora a cui siamo giunti, nelle circostanze in cui il Senato è chiamato a questa discussione, sarebbe follia lusingarsi di far rigettare questo progetto di legge, nemmeno di emendarlo essenzialmente. Mi limiterò a difendere tre grandi principii: la libertà industriale, la libertà agricola, il principio di autorità nel governo, che nella mia opinione vengono profondamente lesi col monopolio, colla non libera coltivazione del tabacco e con la regia cointeressata, contrari alla prosperità del Regno ed alla sua buona amministrazione e condannati dalla scienza e dall'esperienza.

Quando promossi nel 1861 l'abolizione del monopolio dei tabacchi, dimostrai alla Camera con documenti autentici gl'inconvenienti che ne risultavano e il danno immenso che ne riceveva il Tesoro. E ciò col confronto dei prodotti che questa imposta rendeva in paese ove il monopolio era stato abbandonato. Questo ha esistito dappertutto; non regge oramai più che in Francia, in Austria, in Spagna e da noi. La Francia è la terra classica del monopolio. Dall'*omnibus* che percorre le vie pubbliche sino all'avvocato che arringa in Consiglio di Stato o alla Corte di Cassazione, tutto è monopolio, l'Austria, la Spagna e noi, siamo tipi di cattiva amministrazione, paesi da monopolio, altresì il nostro credito va del pari.

La mia mozione ebbe gli onori di una discussione di più sedute e terminò con un ordine del giorno, squallido indizio di un passo verso l'abolizione del monopolio, che il Ministero mise al nulla. Così si progredisce in Italia.

In quella medesima discussione del 1861, fu tolta alla Sicilia la libera coltivazione del tabacco. Dicevasi allora che era di grave danno per il tesoro. Lo negai, e testè si è restituito alla Sicilia quel privilegio. Ma se nel 1861 le fu tolto come un male, perchè restituirlo oggi? domando io: è amministrare con un andirivieni di principii interamente opposti? E se nel 1868 ridonate alla Sicilia come un bene isolato quello che nel 1861 le toglieste come un male pubblico, perchè non lo estendete a tutta Italia? In primo luogo, a nome dell'uguaglianza fra tutti gli Italiani; in secondo luogo per dare un impulso all'agricoltura che tanto soffre,

promovendo questa nuova ricchezza del suolo; in terzo luogo per affrancarvi da un tributo annuo, pagato allo straniero, dovendo saldare in metallico il vostro bilancio commerciale, dolorosamente passivo.

Restituita la libera coltivazione alla Sicilia, e ve ne lodo, non potrete più opporre alla sua estensione la difficoltà di sorvegliare i terreni destinati a produrre tabacco; terreni che verrebbero sottoposti come in Sicilia alle contribuzioni che votasse il Parlamento.

La Francia per la fabbricazione dei suoi tabacchi, prende la materia, per i due terzi della produzione indigena: fatto che l'onorevole Ministro e con ragione disse si risolve in un prezzo più tenue. Voi potreste trovare la totalità del vostro consumo in casa propria, perchè la varietà dei climi e dei terreni in Italia, vi permette di avere ogni specie di tabacco, non solo per il vostro consumo, ma per l'esportazione, e questo immenso vantaggio, lo negate alle altre Provincie, grazie al vostro fatale monopolio. Questo tolto, la coltivazione fortemente promossa, stabilito un dazio modico sui tabacchi stranieri, non avrete più da temere il contrabbando che secondo l'onorevole Ciccarelli è eguale al consumo ufficiale. Il contrabbando ha ed avrà, dentro e fuori del Regno, una Regia cointeressata altrimenti attiva che la vostra, perchè tradizionale, mentre la vostra nasce oggi. Piaga sociale è il contrabbando che non si distrugge che con diritti moderatissimi, sistema già adottato, da governi retti da uomini di Stato come Gladstone in Inghilterra; egli successivamente ha ribassato tutti i diritti d'importazione compresi i tabacchi, e ciò con mirabile vantaggio delle Finanze, come ve lo dimostrerò.

Ho già presentato le obiezioni; l'Inghilterra non ammette la libera coltivazione del tabacco; la Francia col monopolio ricava un cospicuo reddito di 177 milioni.

Non mi spaventano queste obiezioni. L'Inghilterra non ammette la libera coltivazione del tabacco per ragioni sue speciali di clima e di scarsità di terreno per le materie alimentari. E senza il monopolio, e senza il colossale apparato amministrativo della Francia, e senza avere un capitale morto di 130 milioni in fabbricati, ottiene assai miglior risultato.

L'Inghilterra, diminuendo a gradi il dazio sopra i tabacchi, ha veduto anno per anno crescerne il prodotto; prendendo gli ultimi anni dal 60 al 67, troviamo che nel 60 fu di 141,851,350 e nel 67 di 163,732,110, differenza in più 21,680,350 milioni, tre milioni annui.

Defalcando dal prodotto francese, l'interesse di 130 milioni valore peritato de' suoi fabbricati troviamo i redditi dei due paesi pareggiati; colla differenza di un quarto fra le due popolazioni. Ciò che offre in favore dell'Inghilterra una somma di 40 milioni, che porta il prodotto relativo di questo a 203 milioni contro 177.

E per ultimo: calcolando la popolazione della Francia a 36 milioni, e quella dell'Inghilterra a 28 milioni, abbiamo per unità di consumo 4 fr. 90 cent. per ogni Francese e 5,82 per ogni Inglese. Eccovi di quanto

supera la libertà il monopolio anche nel paese ove è meglio amministrato.

In quanto a noi, il monopolio ci produce con tre milioni di abitanti meno che in Inghilterra, 81 milioni lordi con 30 milioni di spese, un prodotto liquido di 47 milioni. Vale a dire un terzo, meno 22 milioni, di ciò che produce la libertà in Inghilterra.

E qui mi viene opportuno di ricordare le parole dell'onorevole Ministro nell'altra Camera, che il monopolio non è giustificato, se non quando dà un gran prodotto: a questa condizione il monopolio da noi, non ha ragione di esistere.

Signori! Vi ho appena abbozzato i mali prodotti dal monopolio, che la presente convenzione prolunga di 15 anni, e vi ho forse parlato troppo a lungo di ciò che non è in questione, ma ho voluto rendervi conto della mia opposizione alla legge. Vengo alla regia cointeressata.

Che cosa è questa regia cointeressata? Altro non è che un partito disperato che prende il Governo confessando la sua impotenza, a reggere abilmente, vantaggiosamente un ramo importantissimo della pubblica fortuna, e chiama chi lo surrogli. E chi viene chiamato? Forse scienziati esinii, o celebri amministratori che altrove hanno dato saggio del loro sapere e della loro abilità amministrativa?

Niente affatto: cedete il monopolio dei tabacchi a speculatori stranieri, ignoti all'universale, senza la minima garanzia morale nel passato che vi assicuri buona riuscita. Io vi domando qual prestigio, qual forza morale avranno da noi, questi stranieri che giungono in Italia preceduti dalla fama ben naturale, sia pure ingiusta, che vengono a fare i propri interessi non già i vostri, per quanto vi sia un nesso apparente fra gli uni e gli altri.

Come potranno portare la falce della riforma in quel laberinto d'abusi e disordini inveterati e creati da coloro che sono cointeressati a perpetuarli con quella ostinazione e forza d'inerzia, davanti la quale vi siete dichiarati vinti? prestigio scientifico, no, fama di esperti amministratori, no. Non rimarrà loro che la forza materiale, e questa, voi soli la potete dare. Ma allora perchè non ne faceste uso per conto proprio? E poichè la regia cointeressata è il solo rimedio che avete trovato colla speranza d'introdurre l'ordine nel ramo dei tabacchi e farne fruttare i prodotti, perchè non l'applicate alle dogane che lasciano passar undici milioni di chilogrammi di tabacco, alle poste che sono passive? Se la regia cointeressata è per voi una panacea, l'ideale d'una buona amministrazione, dovete applicarlo a tutti i rami delle finanze, o non siete logici.

E se la regia cointeressata, sul buon esito della quale contate con tanta cieca fiducia, avesse un esito infelice, e non sarebbe il primo caso, che cosa farete? Dopo aver confessato la vostra insufficienza, se venisse a manifestarsi quella della regia cointeressata, avreste rovinato per sempre quel ramo della ricchezza pub-

blica. Uno dei miei dubbii sul possibile cattivo esito di questa convenzione, mi viene suggerito da quella condizione del contratto che impone la conservazione delle leggi, decreti, regolamenti che esistono. Se con questi siete giunti, spinti dalla forza delle cose, all'umiliante confessione della vostra impotenza amministrativa in questo ramo, più logico sarebbe certo di ripudiare siffatta legislazione anzichè conservarla.

Regia cointeressata! Ma salvo la Spagna e l'Austria, tipi comè ho detto di cattiva amministrazione, in quale altra nazione potrebbe un governo oggi presentare ad un Parlamento un progetto di Regia cointeressata!! Mi sbaglio, ve n'è uno sul territorio italiano che gode di questo speciale beneficio; quello sottoposto ancora al Santo Padre, così avremo l'Italia tutta unificata sotto la bandiera delle regie cointeressate.

Senza dubbio queste Regie cointeressate hanno esistito altrove; ma quando e dove? Nell'infanzia della scienza economica, nei piccoli Stati d'Italia non bene amministrati. Ma proporlo nel 1868 per 45 anni all'Italia rigenerata e sorta a nuova vita, è un ben doloroso spettacolo per tutti gli amanti del progresso e del bene futuro dell'Italia, è farla retrocedere d'un secolo.

Si è citato con certa pompa, per farsi illusione sui risultati di questo contratto qualche piccola oscillazione ascendente nel corso della borsa, come effetto magico di questo contratto che doveva fare risalire i fondi. La convenzione è stata approvata nell'altro ramo del Parlamento e i fondi sono ribassati. A me pare un effetto naturale e logico. La mia lunga esperienza e la mia ragione mi dicevano prima, e mi dicono oggi che, abdicando la propria autorità, un Governo perde anzichè acquistare credito. La confessione d'impotenza a reggere un ramo importante di reddito implica uguale tacita confessione per gli altri rami, e l'inesorabile logica ne fa scaturire scredito fatale al Governo.

A me resta poi il dubbio costituzionale, se Governo e Parlamento, salvo il principio inglese, che il Parlamento può tutto fuorchè cangiare un uomo in una donna, hanno il diritto di vincolare la nazione per un dato tempo, con un contratto simile. Se devo riconoscere che il Parlamento ha il diritto di tutto fare in vista dello sviluppo della ricchezza nazionale, dubito possa autorizzare un contratto, che vi è visibilmente contrario checchè ne pensino l'onorevole Ministro e i partigiani del suo progetto.

Dirò, e avrò finito, qualche parola sul prestito legato a questo progetto, e che al postutto è l'origine, la causa di questa operazione. L'onorevole Ministro crede che il prestito legato alla Regia cointeressata, è fatto a migliori condizioni che sotto un'altra forma.

Non posso partecipare all'opinione dell'onorevole Ministro, nè posso credere, che ottenga i 180 milioni a più miti condizioni, perchè li riceve involti nel contratto della Regia cointeressata. Gli scaltri speculatori che glieli danno, non sono uomini da lasciarsi abbagliare

da' guadagni futuri. Il momento presente loro preme assai più. E conoscendo lo Stato del credito del Governo col quale trattano, i fondi a 57 e 58, la prima base del loro contratto sarà stato di calcolare quel tasso con un ribasso dell'otto a dieci per cento a loro favore.

Signori Questo è, molto in succinto, quello che avevo da dire: guidato dalla mia coscienza, ispirato dalla mia lunga esperienza, ho voluto pubblicamente declinare ogni mia collettiva responsabilità sulle conseguenze di un contratto, che urta tutte le mie convinzioni ed è contrario a tutti i sani principi economici, contratto che credo offensivo alla dignità della Nazione, funesto al Tesoro e ai veri interessi pubblici, che annienta e annienterà di più uno dei redditi della ricchezza nazionale, e vulnera profondamente il principio di autorità nel Governo. Pertanto voto contro il presente progetto di legge.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Signori Senatori, intorno a questa proposta di legge si è tanto detto in pro e contro, si è tanto detto soprattutto contro, che non dovette maravigliarvi che io mi decida a pronunziare poche parole per giustificare il concetto di essa, per ispiegarne lo scopo, per mettere innanzi in sostanza i vantaggi che io ne attendo.

Le parole dell'onorevole Senatore Marliani, mentre sembravano improntate di una certa benevolenza a mio riguardo, per la quale non posso non attestargli la mia gratitudine, furono d'altra parte rispetto a questa legge, così gravi, da rendere anche più necessaria una mia giustificazione, che io cercherò di rendere breve il più che mi sarà possibile.

Nella relazione che precede il progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare al Senato, ho cercato di spiegare succintamente come il concetto di questa convenzione, il concetto cioè della Regia cointeressata per l'esercizio del monopolio del tabacco, fosse in me nato, e come io mi fossi risolto a mandarlo ad effetto.

Non ritornerò sopra tutte le cose dette in quella relazione: intorno ad alcune peraltro mi conviene non solamente di tornare, ma ben anche di dare qualche maggiore spiegazione.

Signori, il Senato non ha dimenticato come fosse evitentemente necessario che il Ministro delle Finanze proponesse una operazione con cui potesse provvedere a quella parte di disavanzo accumulato da parecchi anni, a sopportare al quale non basterebbero le somme che può gettare il debito fluttuante.

Il Senato ben sa come, giunti a questo punto, mentre una serie di provvedimenti aveva già portato rimedio, almeno in gran parte, al disavanzo che si presumeva per l'anno 1869, fosse conveniente che l'operazione finanziaria, la quale adesso si stava per fare, avesse per risultato di eliminare non solamente la deficienza, della amministrazione del corrente anno 1868, ma eziandio di quella dell'anno successivo. Deficienza che natural-

mente doveva rimanere, malgrado fosse grandemente diminuita dalle deliberazioni che il Parlamento italiano ha preso in questa importante sessione legislativa.

La somma di 230 milioni, da me accennata come sufficiente per cuoprire queste deficienze dei due anni, forse da alcuno, e dalla stessa Commissione di finanza, è stata trovata troppo tenue. Io credo di potere ampiamente giustificare la mia asserzione; ma su tale dimostrazione sono tornato ormai tante volte in questa lunga sessione, che temerei d'abusare della pazienza del Senato entrando in larghi sviluppi in proposito.

Quello che preme a me di bene stabilire in questa tornata, si è che il concetto, dal quale io era animato, era di procurare alla finanza italiana un sussidio di 230 milioni, e di procurarlo nel tempo stesso senza compromettere quelle risorse che dovranno un giorno servire per la soppressione del corso forzoso dei biglietti di Banca. Importava per conseguenza non toccare a quella principalissima risorsa dei beni ecclesiastici, de' quali or ora parlerò; importava soprattutto non adottare un modo d'operazione finanziaria il quale conducessè, sia all'estensione della circolazione cartacea, sia ad un aumento negli aggi della moneta metallica.

Io accennai nella Relazione quali erano le diverse operazioni o studiate dal Ministero, o proposte nelle discussioni parlamentari.

Il Senato ricorderà come io escludessi, in primo luogo, una emissione di carta; in secondo luogo, una operazione qualunque tendente a diminuire la riserva della Banca Nazionale; in terzo luogo, una emissione di rendita; le quali proposte avrebbero tutte portato alla conseguenza, sia di aumentare direttamente gli aggi, sia di rendere più difficile, ad un dato giorno, la ripresa dei pagamenti in contanti, sia di produrre un abbassamento dei pubblici valori; il quale avrebbe indirettamente avuto per effetto di rincarare il prezzo dell'oro.

Parimenti il Senato ricorderà come io escludessi il concetto di un prestito forzoso, che avrebbe paralizzato l'industria nazionale, ed impedito ai contribuenti di pagare i nuovi tributi che loro abbiamo imposto. Fatte tutte queste esclusioni, bene intende il Senato non rimanesse altra via a cui potersi appigliare, tranne una operazione sui beni ecclesiastici divenuti demaniali, o una emissione di obbligazioni sopra qualche prodotto speciale della pubblica finanza.

Ma che, senza distruggere la principale risorsa della quale in un giorno, spero non lontano, si dovrà profittare per la soppressione del corso forzoso, non si potesse, o Signori, fare una operazione sui beni demaniali, ve lo possono dimostrare le cifre che in altra occasione ho avuto l'onore di esporvi, e che ripetutamente ho esposte all'altro ramo del Parlamento.

Senza abusare della vostra pazienza entrando in minuti calcoli, la risorsa dei beni ecclesiastici, (che noi an-

cora non bene conosciamo, perchè le operazioni di presa di possesso e l'operazione d'impianto dell'amministrazione di quei fondi sono ancora molto arretrate), dai dati che intanto abbiamo, io non posso valutarla a più di 680 milioni.

Seicento ottanta milioni, dico, è il valore fondiario, dei quali noi abbiamo già consumato da 60 a 70 milioni tra l'anno 1867 ed il 1868. Resterebbero dunque 600 milioni di valore fondiario.

Ora non havvi alcuno, per poco sia esperto d'affari e di pubbliche amministrazioni, il quale non intenda che se da questi 600 milioni di valor fondiario, noi volessimo ricavare i 230 milioni necessari a coprire i disavanzi di questi due anni, la risorsa che tali beni ci presenterebbero ancora, non sarebbe più sufficiente alla soppressione del corso forzoso; la quale, come ho detto altra volta, esige, per il momento in cui potrà eseguirsi, il pagamento alla Banca nazionale di 400 milioni.

Messi dunque da parte tutti questi sistemi, restava soltanto una emissione di obbligazioni speciali sopra un ramo delle pubbliche entrate; e naturalmente quello che meglio si adattava a tale operazione era il ramo dei tabacchi.

L'onorevole Marliani, esponendo or ora i suoi concetti sopra questa materia, ha voluto ampiamente trattare la questione del monopolio, avvertendo come, in certo modo, col contratto che è sottoposto oggi alle vostre deliberazioni, io venissi a consacrare per quindici anni il monopolio in Italia, e venissi quindi a rendere impossibile il sistema della libertà.

Signori, io non posso nascondere a voi, non posso nascondere all'onorevole Senatore Marliani il mio dubbio che egli si faccia delle gravi illusioni su questo argomento.

So anch'io che il monopolio è cosa contraria ai sani principii economici; ma egli stesso ve lo ha detto, io non ho fatto, non ho proposto il monopolio in Italia. Io l'ho trovato; e questo monopolio, o Signori, in Italia allo stato attuale non rende all'Erario, come accennava l'onorevole Senatore Marliani, soli 47 milioni, ma ne rende, al lordo della spesa, 94.

Senatore **Marliani**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Ed al netto della spesa, come or ora dirò, sebbene non possa precisare la cifra, posso assicurare il Senato che non dà meno di 58 milioni.

Senatore **Marliani**. Osservo al signor Ministro delle Finanze che . . .

Presidente. Prego il Senatore Marliani a non interrompere l'oratore.

Ministro delle Finanze. Questo monopolio pertanto, comunque basato sopra un principio erroneo, contrario ai sani principii economici è un fatto, o Signori, che reca all'Erario una somma annuale che invano si potrebbe sperare da tasse sopra la produzione e sopra l'introduzione del tabacco. La stessa Sicilia, alla quale accennava l'onorevole Senatore Marliani,

come un luogo dove noi non abbiamo esteso il monopolio, nella forma almeno colla quale è applicato al resto d'Italia, ma dove abbiamo invece introdotto dopo vari tentativi più o meno contraddittorii un sistema di imposte sopra la coltura e la introduzione del tabacco; la stessa Sicilia, io diceva, vi dimostrerebbe che le rendite che si ricavano con codesto sistema sono ben lontane da quelle, che ottenersi potrebbero col sistema del monopolio.

Io dunque, o Signori, non vengo davanti a voi per sostenere il monopolio dal punto di vista dei principii economici; ma lo sostengo dal punto di vista della necessità.

Noi non possiamo, o Signori, abbandonare una risorsa di tanta importanza per tentare delle esperienze sul modo di attivare la libera coltura del tabacco in Italia.

Abbiamo pure il giuoco al lotto! E chi di noi, o Signori, (*con forza*) vorrebbe conservare il giuoco del lotto, se esso non fosse una necessità imprescindibile nello stato attuale delle finanze italiane?

Nè d'altronde è da credersi che la soppressione del monopolio abbia a diventare possibile nelle condizioni nostre in un breve giro di anni.

Queste condizioni voi le conoscete; voi sapete che per lungo tempo ancora noi non abbiamo altro da fare se non promuovere e mantenere le risorse nostre, senza preoccuparci troppo se esse rispondano perfettamente agli insegnamenti della scienza economica. Noi abbiamo bisogno di mantenere quelle risorse, le quali d'altronde essendoci il paese abituato, riescono meno gravose, meno incomode alle popolazioni. Quindi, Signori, io dichiaro che non faccio qui e non accetto discussione sulla questione scientifica dei monopoli; dichiaro che allo stato attuale della finanza italiana, non possiamo e non dobbiamo fare altro se non che conservarli per lungo tempo ancora, e certamente 15 anni non saranno di troppo per sperare di giungere a rialzare le condizioni della nostra finanza al segno da poter rinunziare a simili risorse.

Del resto, l'onorevole Marliani, parlando dell'Inghilterra, vi ha detto come in quel paese esiste il regime della libertà; il quale, secondo lui, getterebbe una somma di oltre 160 milioni al pubblico erario.

Mi duole di non essere abbastanza profondo conoscitore delle cose inglesi come lo è l'onorevole Senatore Marliani. Malgrado ciò io credo potere muovere una obiezione alle cose da esso esposte al Senato; per chiarir bene la situazione vera dell'amministrazione inglese e spiegare come avviene che l'Inghilterra ottiene una somma così forte pel pubblico erario.

Voi l'avete udito, o Signori: l'onorevole Senatore Marliani ha convenuto che in Inghilterra è proibita la coltura del tabacco; voi avete altresì udito che essa secondo l'onorevole Marliani è proibita, per non so quale ragione o di igiene pubblica, o per non contrariare forse la coltura de'cereali; ma frattanto a me basta constatare il fatto che la coltivazione del tabacco

in Inghilterra è proibita. È pertanto un singolar modo di libertà quello che conduce ad una assoluta proibizione di un genere di produzione; ma andiamo avanti.

La coltura del tabacco essendo assolutamente proibita in Inghilterra, ne viene la conseguenza che a tutto il consumo dell'isola debba sopperire l'importazione dall'estero; ora, o Signori, la dogana impone una tassa sul genere che s'introduce; la quale naturalmente si alza o si abbassa secondo le convenienze e secondo la importanza del consumo, ma infine si risolve in una tassa che può equipararsi a quella che si ottiene, mediante il monopolio.

Ecco dunque come l'Inghilterra può cavare una grande risorsa dal tabacco; essa non fa un monopolio di fabbricazione interna, ma ne proibisce la coltivazione, e ne impone gravemente il consumo mediante una tassa d'introduzione.

Confesso veramente che non veggio come questo sistema possa chiamarsi sistema di libertà.

Riprendendo ora il filo del mio ragionamento, io vi dicevo, o Signori, come fosse necessario di procurare la risorsa dei 230 milioni occorrenti a colmarei disavanzi dei due anni 1868-69 per mezzo di una emissione di obbligazioni più o meno garantite sopra un cespite speciale di rendita.

Giunto a questo punto, Signori, aggiungerò che due modi si potevano adottare; si poteva adottare una organizzazione speciale dell'azienda dei tabacchi per fare di essa il cespite su cui si garantisse l'emissione delle obbligazioni della quale ho parlato; si poteva in altro modo formare di questa azienda una regia cointeressata con una Società industriale, che ne assumesse l'esercizio, e dalla quale si potessero ricavare i mezzi necessari all'Erario.

Io mi attenni al secondo sistema e ne dirò le ragioni.

Il contratto che ora è sottoposto alle vostre deliberazioni contiene adunque due parti, l'operazione della Regia propriamente detta, la quale ha per iscopo di affidare all'interesse privato l'esercizio delle manifatture dei tabacchi; e poi il prestito fatto e garantito sui prodotti di questa Regia.

Ma io lo esaminerò anche da un terzo punto di vista, da quello cioè dei vantaggi che nascono dalla connessione della Regia cointeressata coll'operazione del prestito.

Molte obiezioni a questo concetto sono state fatte, nè io certo verrò qui in Senato a ribatterle tutte; ma talune impressioni sono nate anche nell'animo di coloro che appoggiano questa operazione, ed è necessario che io venga in qualche modo a distruggerle.

È stato detto che questa operazione della Regia cointeressata è cattiva per se stessa, ma che è necessaria ed utile in quanto che vi si innesta un prestito il quale così viene fatto a condizioni migliori.

L'onorevole Marliani impugnava anzi questa seconda parte, per cui molto più logicamente allora combatteva

la prima. Ora io dichiaro nettamente al Senato di avere la profonda convinzione — e spero in poche parole di dimostrarlo — che il contratto della Regia, anche preso isolatamente, è un contratto sommamente vantaggioso alle finanze italiane.

L'onorevole Marliani a questo proposito rimproverava al progetto di legge, e quindi a me indirettamente, di menomare e di abbassare l'autorità del Governo. Secondo l'onorevole Marliani quando il Governo confessa che certe intraprese non sono adattate all'indole sua, esso ci rimette della sua autorità. Ora, sinceramente, io nol credo.

Io non credo, o Signori, che il Governo debba pretendere di saper fare tutto. Io non credo, o Signori, che per conservare la sua autorità egli debba essere manifatturiere, debba essere industriale, debba essere coltivatore, debba fare tutte quelle parti che oramai la scienza economica insegna potersi molto più produttivamente e più utilmente esercitare dall'interesse privato. Io credo anzi che il Governo, quando ha di coteste ingerenze, le quali non sono della sua indole, se ne debba spogliare, perchè non ispettano a lui. Se vogliamo parlare di scienza economica, e come veniamo ora noi a sostenere che il Governo, per mantenersi autorevole, deve farsi industriale, coltivatore e manifatturiere? Io dunque, o Signori, quando ho sostenuto il principio che il Governo debba spogliarsi di quelle intraprese che costituiscono una vera industria, non ho creduto mai di esauterare il Governo; ho creduto anzi di fare omaggio a un principio insegnato dalla scienza economica; ed ho creduto che fosse opportuno di farlo perchè ho toccato con mano che in cotesto genere di amministrazione difficilmente il Governo n'esce con risultati soddisfacenti. Mi si è detto a questo proposito che l'esempio della Francia provava il contrario. Mi si è detto che nell'Impero francese esiste una amministrazione diretta dal Governo per la produzione e la vendita dei tabacchi, la quale ha dato risultati veramente straordinari.

Signori, io non nego, anzi confesso di ammirare questo fatto veramente eccezionale.

Ma quando si cita un esempio, bisogna analizzarlo, bisogna studiarlo. Ebbene, o Signori, io vi dirò pochissime cose intorno alla regia francese, e primieramente osserverò che per raggiungere coteste condizioni straordinarie, la Francia ha impiegato nientemeno che lo spazio di 28 anni.

Nel 1840 la regia francese aveva il prodotto che abbiamo adesso in Italia, avea le spese presso a poco nella misura in cui le abbiamo ora noi; e se essa è riuscita a diminuire le spese, ad accrescere il prodotto lordo, come vi è riuscita di fatto, lo deve a 28 anni di fatiche e di perseverante lavoro con una amministrazione, non lo dimentichiamo, o Signori, così fortemente organizzata che ha potuto resistere a non so quante rivoluzioni. E per giungere a questo fine la Francia ha fondato scuole, ha fondato stabilimenti e

speso somme ingenti, le quali io non nego che abbiano ottenuto un largo tornaconto.

Ma riflettete, o Signori, se a questa via avrebbe potuto rivolgersi il Governo italiano nel momento attuale, nelle condizioni in cui sono le nostre finanze. No, o Signori: bisogna riconoscere che operazioni di cotesto genere male si adattano all'azione governativa. Laddove poi la macchina amministrativa, come in Italia, si compone di sette macchine diverse appena rimesse insieme in cinque o sei anni, laddove è inutile sperare di potere esercitare un'azione così vigorosa, come l'ha potuta esercitare in 28 anni la fortissima organizzazione dell'amministrazione francese, la cosa diviene impossibile.

Ma si dice, (e lo diceva or ora anche l'onorevole Senatore Marliani); una volta ammesso il principio della regia cointeressata, perchè non l'applicate a tutto, perchè non l'applicate alle dogane, alla percezione delle imposte, a tutto quello che non va regolarmente nella vostra amministrazione in questo momento? Io mi guardo sempre dallo spingere all'estremo le conseguenze dei principii; ed in questo caso poi non ne ho neppure bisogno, imperocchè se io ho ammesso e sostengo il principio che al Governo mal si addice lo esercizio di un'industria, questo principio potrà applicarsi ai tabacchi, potrà applicarsi, forse, più o meno, a qualche altro monopolio, potrà applicarsi a tutti quegli stabilimenti industriali che sono di proprietà dello Stato; ma non può assolutamente applicarsi a tutte quelle amministrazioni, a tutte quelle sorgenti di entrata dove l'industria non entra; molto meno poi lo si può là dove, o Signori, l'agente del Governo è il tassatore, è quello che stabilisce la tassa che il contribuente deve pagare.

Io credo esista una grande differenza, o Signori, fra l'azienda dei tabacchi e le dogane, le quali, come accennava l'onorevole Senatore Marliani, un mio predecessore aveva avuto il concetto di mettere in regia cointeressata.

L'azienda dei tabacchi è una industria, è una manifattura: lì avvi un commercio in larghissima estensione; lì sono operai che bisogna dirigere, lì occorrono numerosi assistenti, le cui perdite di tempo sono un danno gravissimo per la pubblica amministrazione.

Invece nelle dogane non ci è altro che il tassatore, non c'è altro che il mandatario della legge, il quale stabilisce ciò che il contribuente deve pagare.

Ora io non posso accettare un confronto fra questi due rami di entrate: molto meno posso accettare l'idea della regia cointeressata per le tasse dirette, e per qualunque altro ramo di entrata dello Stato, ove, ripeto, non intervenga l'industria.

Ecco poi come io credo e come ritengo si possa dimostrare che la regia cointeressata del tabacco, qualunque possa procurare un sufficiente guadagno agli intraprenditori, torni nonostante vantaggiosa al Governo. L'interesse privato in cotesta specie di operazioni produce due effetti; vale a dire, di migliorare il genere,

e migliorandolo, aumentare il prodotto lordo, il quale del resto aumenta ordinariamente, per lo meno, in proporzione dell'accrescimento della popolazione.

Ma l'interesse privato, per di più, è sommamente idoneo a procurare la diminuzione delle spese. Coteste spese, o Signori, consistono principalmente nelle provviste del tabacco estero, nella mano d'opera all'interno.

Ora, o Signori, non vi è alcuno il quale non sappia che quando si tratta di mercatura e di manifatture, l'interesse privato solo può ottenere quell'economia che in qualunque altro modo sarebbe inutile di cercare.

Egli deve adunque immancabilmente avvenire che il prodotto netto, il quale consta della differenza tra il prodotto lordo e le spese, aumenti sensibilmente; e per tal modo nella partecipazione che si fa tra la Società intraprenditrice ed il Governo, deve ottenersi il risultato che la parte, la quale deve toccare alla Società, sia sufficiente per darle un discreto guadagno, e che nel tempo stesso al Governo tocchi un introito maggiore di quello che egli direttamente avrebbe potuto ottenere.

Io non vorrei abusare della pazienza del Senato entrando in qualche calcolo; pure è necessario che qualche cosa io dica, inperocchè, non tanto le cifre, ma il modo col quale sulle cifre ragiona la Commissione nella sua relazione, non mi sembra sufficiente per dare al Senato una chiara idea dei risultati che si possono, anzi che si debbono assolutamente ottenere.

La Commissione ha considerato la quistione facendo una media dei prodotti conosciuti negli ultimi sei anni della nostra amministrazione diretta; ma, o Signori, io temo che il calcolo della media, sia dell'entrata lorda, sia delle spese, non possa dare, come ho detto, una abbastanza chiara idea del risultato che si è effettivamente ottenuto.

Infatti in questi sei anni troppo numerose sono state le circostanze che hanno dovuto rendere irregolari i prodotti della nostra Regia, e che hanno dovuto farne variare sensibilmente la proporzione delle spese; non foss'altro, per tre di questi sei anni, si ebbe una tariffa più bassa e per altri tre un'altra molto superiore. Ora, o Signori, in una industria sottoposta a monopolio, è evidente che la proporzione delle spese col prodotto lordo deve sostanzialmente variare col variare della tariffa.

Parmi dunque necessario dire qualche cosa delle indagini che il Ministero ha ordinate intorno a questo doppio argomento del prodotto lordo e delle spese di fabbricazione.

Voci. A domani

Presidente. Stante l'ora inoltrata si rimanda il seguito di questa discussione a domani, e sarà pure messo in discussione il progetto di legge relativo alle maggiori spese. I Signori Senatori sono invitati dunque in seduta pubblica per domani alle 12 1/2.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).